

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 ottobre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85681

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 1.  
Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico . . . . . Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 2.  
Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 . . . . . Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1990, n. 3.  
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990) . . . . . Pag. 3

REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 26.  
Disposizioni finanziarie per il finanziamento dei provvedimenti di spesa per il periodo 1990/92 . . . . . Pag. 21
- LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 27.  
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990. . . . . Pag. 21
- LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 28.  
Bilancio di previsione 1990 - I variazioni . . . . . Pag. 21
- LEGGE REGIONALE 31 marzo 1990, n. 29.  
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986, n. 26 concernenti l'ordinamento delle unità sanitarie locali. . . . . Pag. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- LEGGE REGIONALE 17 marzo 1990, n. 21.  
Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale . . . . . Pag. 24
- LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22.  
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione . . . . . Pag. 25
- LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 23.  
Istituzione, modificazione e soppressione di servizi regionali. . . . . Pag. 27
- LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 24.  
Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40: «Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande». . . . . Pag. 28
- LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25.  
Modifica delle disposizioni relative ai contenitori per lo stoccaggio dei liquami contenute nella legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 e nella legge regionale 23 marzo 1984, n. 13, recanti norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. . . . . Pag. 30
- LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26.  
Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della «Fondazione Arturo Toscanini» con sede in Parma . . . . . Pag. 31

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 27.

Norme in materia di piante organiche delle unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna . . . . . Pag. 32

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28.

Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna . . . . . Pag. 33

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 29.

Acquisto di aree per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede degli organi e servizi della regione Emilia-Romagna nel polo Fiera District di Bologna . . . . . Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57: «Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali» . . . . . Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 35

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1990, n. 32.

Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento dell'associazione «Centro di documentazione per la patata» di Budrio . . . . . Pag. 36

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33.

Norme in materia di regolamenti edilizi comunali. . . . . Pag. 36

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34.

Norme integrative sulle procedure per la localizzazione degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali. . . . . Pag. 40

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35.

Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero. . . . . Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 36.

Celebrazione del VI centenario dell'Università degli studi di Ferrara . . . . . Pag. 43

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37.

Approvazione dell'accordo nazionale di compatto per il triennio 1983-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 43

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38.

Modificazione della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nelle unità sanitarie locali. . . . . Pag. 53

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 39.

Integrazioni alle leggi regionali 4 aprile 1973, n. 20 e 13 agosto 1973, n. 29, per il loro adeguamento alla normativa comunitaria. . . . . Pag. 53

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40.

Modifica del termine di rientro di cui all'art. 2, comma sesto, della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62 . . . . . Pag. 53

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.

Modifica della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13: istituzione del «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna. . . . . Pag. 54

## REGIONE CALABRIA

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 57.

Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria . . . . . Pag. 54

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 15 maggio 1990, n. 13.

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi). . . . . Pag. 55

## REGIONE PIEMONTE

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 48.

Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali. . . . . Pag. 57

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 49.

Istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero . . . . . Pag. 57

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 50.

Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero. . . . . Pag. 59

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 51.

Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Tocc. . . . . Pag. 60

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1990, n. 2265.

Regolamento concernente: «Norme e principi di attuazione della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10». . . . . Pag. 62

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1990, n. 2886.

Integrazioni alla tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca annessa al regolamento approvato dal consiglio regionale con delibera n. 770-17025 del 31 ottobre 1984 . . . . . Pag. 62

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 1.**

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 23 gennaio 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, il termine di «tre anni» è sostituito con il termine di «quattro anni».

**Art. 2.**

1. Qualora per l'attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l'art. 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, si sia scelto il regime della concessione con trasferimento di pubbliche funzioni, la convenzione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, può riguardare anche l'affidamento della fase preliminare di studio e della redazione della progettazione di massima, sulla base di apposito quadro indicativo.

**Art. 3.**

1. All'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 le parole «Friuli centrale» sono sostituite con le parole «Basso Friuli».

2. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, così come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.002.500.000 per l'anno 1990.

3. Il predetto onere di lire 1.002.500.000 fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989 - 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 1.002.500.000 per l'anno 1990.

4. Al predetto onere di lire 1.002.500.000 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 gennaio 1990

**BIASUTTI**

90R0641

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 2.**

**Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 23 gennaio 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il termine del 31 dicembre 1981 indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1989, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1992.

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 gennaio 1990

**BIASUTTI**

90R0642

**LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1990, n. 3.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 7 febbraio 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I**

**TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10.**

**Capo I**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10**

**Art. 1.**

*Modifica dell'art. 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

«3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive

modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.»

#### Art. 2.

*Modifica dell'art. 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell'articolo 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

«3. Sono esercitate dalle province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.»

#### Art. 3.

*Abrogazione del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

#### Art. 4.

*Modifica dell'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione «con riguardo alla previsione dell'articolo 34» viene sostituita con la locuzione «con riguardo alla previsione dell'articolo 33, comma 2, e 34».

### Capo II.

#### TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI

#### Art. 5.

*Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'art. 54 dello statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.*

(programma 0.6.2)

1. In attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l'anno 1990, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell'anno 1990:

a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990;

b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni. Le annualità relative al limite d'impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

4. L'onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### Art. 6.

*Trasferimenti alle Province*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, alle Province viene assegnata, per l'anno 1990, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 3.

2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l'anno 1990, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l'articolazione per materie di seguito specificata:

a) lire 24.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell'art. 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;

2) dell'art. 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;

3) dell'art. 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;

4) dell'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;

5) dell'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;

6) dell'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;

7) dell'articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l'esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell'articolo 29, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;

2) dell'articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;

3) dell'art. 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;

4) dell'articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;

5) dell'articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;

6) dell'articolo 54, comma 3, come modificato dal precedente art. 2, in materia di gestione di parchi urbani, con l'esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

7) dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;

c) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell'articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;

2) dell'articolo 47, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;

d) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;

e) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 58;

f) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:

1) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;

2) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;

3) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;

4) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

5) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

3. Viene assegnato alle Province, per l'anno 1990, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento — relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale — delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale a fianco di ciascuna richiamata:

a) dall'articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33;

b) dall'articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30;

c) dall'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71;

d) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

e) dall'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 2 ter della citata legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25;

f) dall'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30;

g) dall'articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).

5. Viene assegnata alle Province, per l'anno 1990, l'ulteriore somma di lire 8.000 milioni:

a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

#### Art. 7.

##### *Trasferimenti ai Comuni*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l'anno 1990, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l'anno 1990, la somma di lire 12.000 milioni, secondo l'articolazione per materie di seguito specificata:

a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;

b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

1) dell'articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;

2) dell'articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;

3) dell'articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l'anno 1990, l'ulteriore somma di lire 27.000 milioni:

a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

#### Art. 8.

##### *Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni*

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni:

a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dal precedente articolo 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani;

b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l'anno 1990, l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni.

3. All'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

#### Art. 9.

##### *Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l'anno 1990, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 4.

2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 1990, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:

a) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;

b) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l'anno 1990, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:

a) dell'articolo 40, comma 3, come inserito con l'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

b) dell'articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;

c) dell'articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;

d) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;

e) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l'anno 1990, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento — relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale — delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.

5. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.

6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:

a) per le finalità di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 (fondi regionali);

b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 (fondi statali);

c) per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 648, che risultano iscritte al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 (fondi regionali);

d) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 (fondi regionali).

### Capo III

#### MODALITÀ DI RIPARTIZIONE, EROGAZIONE, IMPIEGO E CONTROLLO DELLE ASSEGNAZIONI

##### Art. 10.

###### Ripartizione dei fondi

1. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l'articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l'articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l'articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all'articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. La ripartizione dei fondi assegnati alle province con l'articolo 6, comma 5, ai Comuni con l'articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l'articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l'articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

3. Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell'estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell'articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

##### Art. 11.

###### Modalità di erogazione delle assegnazioni

1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo — con l'esclusione delle somme menzionate all'articolo 9, comma 6, — si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.

##### Art. 12.

###### Modalità d'impiego delle assegnazioni da parte degli enti locali

1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All'uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti — in conformità a quanto indicato dai sopraccitati articoli 6, 7, 8 e 9 — secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.

2. Le assegnazioni destinate dalle province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

##### Art. 13.

###### Controllo sull'impiego

1. L'accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate ai sensi del Capo II del presente Titolo abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 è effettuato dai competenti Comitati nell'esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

##### Capo IV

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 469 E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10.

##### Art. 14.

###### Impegni ed economie di spesa

1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalla legge finanziaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.

2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell'esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.

3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l'impegno di riferisce.

4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all'Amministrazione regionale entro l'esercizio successivo a quello del loro accertamento.

5. Le somme impegnate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell'iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate — con effetto dall'anno della iscrizione medesima — residui passivi ai sensi del comma 3.

6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all'Amministrazione regionale entro l'esercizio successivo a quello del loro accertamento.

##### Art. 15.

###### Norma transitoria

1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 14 si applicano anche alle somme — relative a spese in conto capitale — assegnate agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell'anno 1989.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 14, gli stanziamenti — relativi a spese correnti — corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell'anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell'esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.

3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all'Amministrazione regionale.

5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell'anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 12.

6. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle somme — relative a spese correnti — attribuite, nell'anno 1990, agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

#### Art. 16.

##### *Definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite dal 1° gennaio 1990*

1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi — relativi a funzioni trasferite agli enti locali dal 1° gennaio 1990 ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, — nell'ambito dei quali, prima dell'1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le quote contemplate dalle deliberazioni di cui al comma 1 si considerano impegnate.

#### TITOLO II

##### ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI

#### Art. 17.

##### *Accordi di programma (programma 0.6.3.)*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata in relazione agli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra Regione ed Amministrazioni provinciali, a concedere finanziamenti per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari e indispensabili dal piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale.

2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 18.

##### *Finanziamenti straordinari alle Comunità montane colpite dagli eventi sismici del 1976 (programmi 0.7.1. e 1.4.3.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell'anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà corrisposto per le finalità previste dall'articolo 13, primo comma, del precitato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, verrà ripartito in misura proporzionale rispetto all'importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell'anno 1977, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 750 milioni a favore della Comunità montana della Carnia per l'ampliamento ed il completamento della propria sede in Tolmezzo.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990 e di lire 250 milioni per l'anno 1991.

7. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### TITOLO III

##### INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

#### Capo I

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

#### Art. 19.

##### *Finanziamenti alle province in materia di inquinamento atmosferico ed acustico (programma 1.1.1.)*

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 600 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 20.

##### *Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche (programmi 1.1.1. e 1.1.2.)*

1. Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 3.200 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 21.

##### *Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 1º agosto 1977, n. 545, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all'acquedotto dell'Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste.

6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.

7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 22.

##### *Piani provinciali di smaltimento rifiuti* (programma 1.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 23.

##### *Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali tossici o nocivi* (programma 1.1.3.)

1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l'anno 1991 dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1982, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

2. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l'anno 1992.

4. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

6. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 24.

##### *Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica* (programma 1.2.1.)

1. La spesa complessiva di lire 13.500 milioni, prevista per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene rideterminata in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1990, di lire 5.000 per l'anno 1991

e di lire 2.500 per l'anno 1992, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 8.500 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l'anno 1990.

2. L'onere relativo alla suddetta maggiore spesa complessiva di lire 12.000 milioni per gli anni 1991-1992 fa parimenti carico al capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 25.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1990, lire 8.500 milioni per l'anno 1991 e lire 11.000 milioni per l'anno 1992.

#### Art. 25.

##### *Opere di sistemazione idraulico-forestale* (programmi 1.3.2. e 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 26.

##### *Incremento e miglioramento del patrimonio forestale* (programma 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 300 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 27.

##### *Attuazione Regolamento C.E.E. 3529/1986* (programma 1.3.3.)

1. Per la realizzazione del programma regionale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n. 5288 del 14 ottobre 1988, in attuazione del Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 420 milioni per gli anni 1990 e 1991, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 2 del citato Regolamento C.E.E. n. 3529/1976:

a) lire 126 milioni, suddivisi in ragione di lire 82 milioni per l'anno 1990 e di lire 44 milioni per l'anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 1;

b) lire 255.500.000, suddivisi in ragione di lire 166 milioni per l'anno 1990 e di lire 89.500.000 per l'anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 1;

c) lire 38.500.000, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per l'anno 1990 e di lire 13.500.000 per l'anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 1.

2. L'onere complessivo di lire 420 milioni, autorizzato con il comma 1 per gli anni 1990 e 1991 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990:

a) l'onere complessivo di lire 126 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 3013;

b) l'onere complessivo di lire 255.500.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 3015;

c) l'onere complessivo di lire 38.500.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 2980.

#### Art. 28.

##### *Difesa del patrimonio boschivo* (programma 1.3.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisto, l'attivazione e la gestione di una rete di monitoraggio con centraline di rilevamento sul fenomeno delle piogge acide nell'ambito degli interventi per la difesa e la conservazione del patrimonio forestale, previsti dall'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 29.

##### *Altri interventi di tutela dell'ambiente* (programmi 0.6.2. e 1.3.3.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 16, primo comma, numero 1, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1990, lire 100 milioni per l'anno 1991 e lire 200 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Capo II

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE

#### Art. 30.

##### *Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale* (programma 1.4.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, previsto dall'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospicificate:

a) lire 1.000 milioni per l'anno 1992, per interventi a favore degli I.C.A.P.;

b) lire 15.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.900 milioni per l'anno 1990, lire 2.200 milioni per l'anno 1991 e lire 11.700 milioni per l'anno 1992, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L'onere di lire 1.000 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. L'onere complessivo di lire 15.800 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 31.

##### *Edilizia agevolata* (programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell'anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 4.000 milioni per l'anno 1990;

b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;

c) lire 10.000 milioni per l'anno 2010.

3. L'onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### Art. 32.

##### *Recupero edilizio e riqualificazione urbana* (programma 1.4.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 13 lettere b), c) e d) e dall'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Capo III

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE

#### Art. 33.

##### *Reti di distribuzione del gas metano* (programma 1.4.3.)

1. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1990, autorizzata con l'articolo 87, comma 3 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.000 per l'anno 1992,

ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l'anno 1990.

2. L'onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 22.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1992.

4. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 per interventi da effettuarsi nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane.

5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 34.

##### *Edilizia di interesse pubblico* (programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 7-ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1990 e dall'anno 1991.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- a) lire 500 milioni per l'anno 1990;
- b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
- c) lire 500 milioni per l'anno 2010.

3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 35.

##### *Progettazione di opere di interesse regionale* (programma 0.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1990 e lire 300 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Capo IV

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

#### Art. 36.

##### *Opere di viabilità di competenza regionale* (programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per gli interventi previsti dall'articolo 11, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, limitatamente all'esecuzione delle opere viarie per le quali sia stato approvato il progetto esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 37.

##### *Interventi nel settore dei porti e della navigazione interna* (programma 1.5.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1990, autorizzata con l'articolo 87, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all'Ente autonomo del Porto di Trieste, viene rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l'anno 1990.

6. L'onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lo stanziamento complessivo del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 40.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

8. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

9. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

10. La spesa di lire 6.000 milioni autorizzata per l'anno 1990 per le finalità previste dall'articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 — riguardanti gli interventi a favore delle «zona interscambio merci» del porto di Monfalcone — è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

11. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, fa parimenti carico al capitolo 3782 dello stato di previsione dei bilanci citati.

12. In relazione al disposto di cui al comma 10, lo stanziamento complessivo del predetto capitolo 3782, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 10.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1990, lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

13. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

15. Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 38.

##### *Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia* (programma 1.5.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### TITOLO IV

#### INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

#### Art. 39.

##### *Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali* (programma 1.5.5.)

1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell'annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 40.

##### *Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali* (programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, punto 1), e dall'articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 6.787.500.000 per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 6.787.500.000 fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, punto 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 2.262.500.000 per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 2.262.500.000 fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 41.

##### *Contributi ai Comuni per la redazione dei piani per il traffico* (programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, compresi nel decreto del Presidente della giunta regionale previsto dall'articolo 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico.

2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. La misura dei contributi non potrà superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 42.

##### *Trasporti speciali e straordinari* (programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 43.

##### *Acquisto di scuola-bus* (programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### TITOLO V

#### INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI

##### *Capo I*

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ

#### Art. 44.

##### *Strutture sanitarie ed ospedaliere* (programma 2.1.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse proprie, interventi di manutenzione straordinaria delle strutture sanitarie ed ospedaliere, di adeguamento alle norme di sicurezza, nonché interventi relativi al potenziamento ed al rinnovo degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature, già finanziati dal Fondo sanitario nazionale della parte in conto capitale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Per le finalità previste al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. L'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene sostituito dal seguente:

«Art. 1. — In conformità agli indirizzi statali e regionali in materia di programmazione sanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità sanitarie locali e alle altre istituzioni pubbliche competenti, finanziamenti in conto capitale fino al 100 per cento della

spesa necessaria per la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri, di cliniche universitarie e di strutture sanitarie territoriali, per l'adeguamento delle strutture sanitarie, degli impianti e delle attrezzature alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per l'acquisto di attrezzature sanitarie e tecnico-economiche.».

5. L'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono pervenire alla Direzione regionale della sanità, corredate da apposita deliberazione del competente organo degli enti interessati e da una relazione tecnico finanziaria illustrativa degli interventi da effettuare.».

6. La spesa di lire 15.000 milioni, prevista per l'anno 1991 dall'articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, deve intendersi autorizzata per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5, e viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e lire 10.000 milioni per l'anno 1992, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

7. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

8. In relazione al disposto di cui al comma 6, lo stanziamento complessivo del predetto capitolo 4418 del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 risulta determinato in lire 40.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1990, lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e lire 20.000 milioni per l'anno 1992.

#### Art. 45.

##### *Consultori familiari* (programma 2.1.3.)

1. Per le finalità previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 e dall'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4495 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 46.

##### *Presidi di dialisi* (programma 2.1.4.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata ed integrata dall'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 47.

##### *Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici* (programma 2.1.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 48.

##### *Sostegno attività Associazioni alcoolisti in trattamento* (programma 2.1.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni dei Club alcoolisti in trattamento contributi straordinari per il sostegno organizzativo e il potenziamento delle rispettive attività.

2. La concessione e l'erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità fissate dalla legge regionale 6 novembre 1981, n. 74.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Capo II

##### INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA

#### Art. 49.

##### *Interventi nel settore socio-assistenziale* (programma 2.2.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 400 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 50.

##### *Strutture assistenziali* (programma 2.2.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990, lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 12.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990 e lire 5.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Capo III

##### INTERVENTI NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 51.

##### *Edilizia scolastica ed universitaria* (programmi 2.3.1. e 2.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5249 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 52.

##### *Centri di formazione professionale (programma 2.5.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento annuale per le spese di manutenzione straordinaria delle sedi nonché per l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto medesimo.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5925 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 53.

##### *Istituzioni culturali e scientifiche (programmi 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. e 2.4.3.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

7. Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

9. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 1990.

10. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

11. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

12. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

13. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991.

14. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua alla Società filologica friulana, con sede in Udine, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

17. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all'Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, con sede a Gorizia, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

20. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5580 e 5581 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per l'anno 1990 all'Associazione regionale della stampa, con sede a Trieste per sopperire agli oneri di ristrutturazione, allestimento ed arredamento della nuova sede sociale.

23. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all'Associazione «Gruppo immagine» con sede in Trieste, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, con particolare riguardo all'attività del Laboratorio sperimentale di ricerca dello sviluppo del pensiero divergente. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

25. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

26. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5582 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 54.

##### *Beni culturali (programmi 2.4.1. e 2.4.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

#### Art. 55.

##### *Edilizia teatrale* (programma 2.4.3.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 6.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 56.

##### *Iniziativa speciali nel settore del tempo libero* (programma 2.4.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

### TITOLO VI

## INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

### Capo I

#### INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

#### Art. 57.

##### *Indennità compensativa in zone di montagna e svantaggiate* (programma 3.1.2.)

1. Per la concessione dell'indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 58.

##### *Finanziamenti per interventi nel settore zootecnico* (programma 3.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 59.

##### *Zone vitivinicole D.O.C.* (programma 3.1.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 60.

##### *Anticipazioni ai consorzi agricoli* (programma 3.1.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. I rientri previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

#### Art. 61.

##### *Servizi per l'agricoltura* (programma 3.1.7.)

1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

**Capo II****INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA****Art. 62.***Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

3. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

**Art. 63.***Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1990 e dall'anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 1.500 milioni per l'anno 1990;

b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;

c) lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

3. L'onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

**Art. 64.***Contributi in conto capitale sugli investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

**Art. 65.***Centri di servizi e di innovazione industriale (programma 3.2.1. e 3.2.4.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1990 e di lire 350 milioni per l'anno 1992.

6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

7. Per le finalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d'alta tecnologia «Apollo Candoni».

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

**Art. 66.***Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

**Art. 67.***Fondo rischi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.7.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

**Art. 68.***Depurazione dei cicli produttivi (programma 3.2.6.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 7590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Art. 69.

*Zone industriali*  
(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 e 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 70.

*Impianti idroelettrici di piccola derivazione*  
(programma 1.6.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nell'intero territorio regionale anche relativamente alla concessione dei contributi ivi previsti all'articolo 48, lettera a).

2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 48, lettera a), della citata legge regionale 30/1984, secondo le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Capo III

## INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

## Art. 71.

*Ulteriore conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane*  
(programma 3.5.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell'anno 1990 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

2. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 72.

*Credito alle imprese artigiane*  
(programma 3.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito con l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 73.

*Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane*  
(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1990 e dall'anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- a) lire 1.500 milioni per l'anno 1990;
- b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;
- c) lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

3. L'onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 74.

*Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane*  
(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

7. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

8. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 75.

*Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane*  
(programma 3.3.2.)

1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 76.

*Finanziamento straordinario all'E.S.A.*  
(programma 3.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato nella regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 1.900 milioni da destinare al ripiano dei disavanzi di consorzi tra imprese artigiane.

2. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato nella regione Friuli-Venezia Giulia dovrà presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 8011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Capo IV

## INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

## Art. 77.

*Contributi pluriennali agli operatori commerciali*  
(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

7. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 78.

*Operazione di locazione finanziaria alle imprese commerciali*  
(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 800 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 79.

*Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali*  
(programma 3.4.2.)

1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» costituiti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 80.

*Centri commerciali*  
(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

5. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 81.

*Promozione turistica*  
(programma 3.4.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1990.

3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Art. 82.

*Contributi pluriennali a favore delle strutture turistiche*  
(programma 3.4.4.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 1990 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- a) lire 2.000 milioni per l'anno 1990;
- b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
- c) lire 1.000 milioni per l'anno 2010.

3. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 83.

*Infrastrutture turistiche*  
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. Per le finalità previste dalla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Art. 84.

*Strutture per la nautica da diporto*  
(programma 3.4.5.)

1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1990 autorizzata con l'articolo 63 della legge regionale 3 gennaio 1988, n. 3, per le finalità di cui all'articolo 2 lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l'anno 1990.

2. L'onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, risulta determinato in lire 25.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

## Capo V

## INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRAFFICI E DELL'AUTOTRASPORTO MERCI

## Art. 85.

*Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto*  
(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall'articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell'anno 1990 e, rispettivamente, nell'anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- a) lire 700 milioni per l'anno 1990;
- b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
- c) lire 700 milioni per l'anno 2000.

7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 86.

*Operazioni di locazione finanziaria  
alle imprese di spedizione e di autotrasporto*  
(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

7. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Capo VI

INTERVENTI A FAVORE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE  
E DI ORGANISMI DI CREDITO SPECIALE

## Art. 87.\*

*Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (F.R.I.E.)*  
(programma 3.5.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. - istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 28.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 28.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 88.

*Aumento del capitale sociale della Friulia S.p.A.*  
(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000 milioni.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 89.

*Aumento del capitale sociale della Friulia-Lis S.p.A.*  
(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 6.000 milioni.

2. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 4.000 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

## Art. 90.

*Sottoscrizione obbligazioni convertibili dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese*  
(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, convertibili in quote di partecipazione al Fondo di dotazione dell'Istituto in ragione di tre obbligazioni per una quota di partecipazione, fino alla concorrenza della spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l'anno 1990.

## Art. 91.

*Sottoscrizione di nuove azioni della «Promotur S.p.A.»*  
(programma 3.5.1.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1990 al 1999, nuove azioni della «Promotur S.p.A.» costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 10.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

4. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

## TITOLO VII

RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE E REVOCA DI QUOTE  
ANNUALI DI SPESA DI INVESTIMENTO PLURIENNALI  
NEL TRIENNIO 1990-1992.

## Art. 92.

*Rideterminazione e riduzioni di autorizzazioni di spesa*  
(programmi 1.3.1, 1.3.2., 3.1.1. e 3.3.2.)

1. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1990, autorizzata con l'articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

2. La spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1991, autorizzata con l'articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. La spesa complessiva di lire 3.676.400.000 per l'anno 1991, autorizzata con l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, viene ridotta di complessive lire 593 milioni, così suddivisi tra i diversi interventi indicati al comma 1 dell'articolo 59 della citata legge regionale 2/1989, ed i relativi sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992:

a) la spesa di lire 1.350 milioni autorizzata con il comma 1, lettera a) viene ridotta di lire 217.600.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6288;

b) la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con il comma 1, lettera b) viene ridotta di lire 162 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2841;

c) la spesa di lire 176.400.000 autorizzata con il comma 1, lettera c) viene ridotta di lire 28.400.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6290.

d) la spesa di lire 500 milioni autorizzata con il comma 1, lettera d) viene ridotta di lire 80 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2927;

e) la spesa di lire 490 milioni autorizzata con il comma 1, lettera e) viene ridotta di lire 79 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6292;

f) la spesa di lire 160 milioni autorizzata con il comma 1, lettera f) viene ridotta di lire 26 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6294;

4. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990, autorizzata dall'articolo 73, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

## Art. 93.

*Revoca di autorizzazioni di spesa*  
(programmi 1.5.1. e 3.4.2.)

1. È revocata la spesa di lire 13.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata con l'articolo 35 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 3708, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

2. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, autorizzata con l'articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l'anno 1990.

#### TITOLO VIII

#### ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

##### Art. 94.

##### *Sedi regionali* (programma 0.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

##### Art. 95.

##### *Opere pubbliche* (programma 1.1.2.)

1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1988 dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall'anno 1990.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1990, al limite di impegno di lire 880 milioni.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

4. L'onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. In relazione alla necessità di riallocare a bilancio gli stanziamenti necessari all'esecuzione ed al completamento di opere acquedottistiche per il cui finanziamento la Giunta regionale aveva espresso il proprio assentimento precedentemente al 31 dicembre 1989, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 5.300 milioni.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1990.

8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

##### Art. 96.

##### *Infrastrutture a servizio delle imprese* (programma 3.2.1.)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 autorizzata dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

##### Art. 97.

##### *Ricerca sull'emergenza e sulla ricostruzione* (programma 4.1.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a curare lo svolgimento di un programma di ricerca finanziato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - volto ad analizzare, nel quadro di una strategia per la riduzione del rischio sismico, l'esperienza maturata nelle fasi dell'emergenza e della ricostruzione in seguito agli eventi sismici del 1976.

2. Per lo svolgimento del programma di ricerca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e di professionisti qualificati.

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

##### Art. 98.

##### *Edilizia agevolata*

1. Il primo comma dell'articolo 97-bis della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, così come inserito dall'articolo 41 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

«1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l'edilizia agevolata possono essere destinate, per tutta la durata dei limiti stessi, anche alla concessione di contributi «una tantum» secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.»

##### Art. 99.

##### *Modificazioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20* *e successive modificazioni e integrazioni*

1. Al terzo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, sono abrogate le parole: «e comunque nella misura massima del 90% della spesa ammissibile».

2. Al sesto comma del medesimo articolo 7-ter della legge regionale n. 20/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì abrogate le parole «nei termini che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici».

##### Art. 100.

##### *Modificazioni della legge regionale n. 23/1989*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, le parole «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «entro il 30 giugno 1990».

##### Art. 101.

##### *Utilizzo dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 69/1983*

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 69, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli, che non hanno provveduto alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione a pena di decadenza dei finanziamenti stessi con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.

2. L'istanza di fissazione del termine perentorio deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell'Assessore regionale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale e non potrà essere superiore a due anni dalla data della richiesta.

Art. 102.

*Utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 15 legge regionale n. 59/1986 ed all'art. 7 legge regionale n. 33/1988*

1. In via straordinaria, i finanziamenti concessi nel corso dell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, così come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, potranno essere utilizzati anche per la copertura di spese inerenti ad attività svolte nel corso dell'anno 1989.

2. Oltre ai destinatari individuati dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, possono fruire dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali i profughi, i rimpatriati ed i rifugiati dimoranti nei Comuni della regione, successivamente ai primi interventi ed adempimenti di competenza statale in materia.

Art. 103.

*Cineteca regionale*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, inserito dall'articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, va aggiunto il seguente comma:

«Per il conseguimento delle finalità enunciate nei precedenti commi l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di esperti per la catalogazione dell'archivio cinematografico e della biblioteca del servizio di cineteca regionale e per l'attivazione del circuito sul territorio regionale.»

Art. 104.

*Abrogazione art. 3 legge regionale n. 30/1978*

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è abrogato.

Art. 105.

*Proroga termine art. 1 legge regionale n. 9/1989*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 9, è fissato al 31 dicembre 1990.

Art. 106.

*Copertura finanziaria*

1. Il totale delle maggiori spese, conseguenti alle nuove autorizzazioni, alle rideterminazioni ed alle riduzioni e revoche di spesa previste dalla presente legge, risulta pari a lire 311.833 milioni per l'anno 1990, a lire 191.214 milioni per l'anno 1991 ed a lire 491.560 milioni per l'anno 1992. Tali maggiori spese per il totale complessivo di lire 994.607 milioni, trovano copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

Art. 107.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 1990

BIASUTTI

90R0643

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 26.

#### Disposizioni finanziarie per il finanziamento dei provvedimenti di spesa per il periodo 1990/92.

*(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 9 aprile 1990)*

*(Omissis).*

90R0595

### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 27.

#### Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

*(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 9 aprile 1990)*

*(Omissis).*

90R0596

### LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 28.

#### Bilancio di previsione 1990 - I variazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 9 aprile 1990)*

*(Omissis).*

90R0597

### LEGGE REGIONALE 31 marzo 1990, n. 29.

#### Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986, n. 26 concernenti l'ordinamento delle unità sanitarie locali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 aprile 1990)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizione generale*

1) La presente legge detta norme di modifica ed integrazione delle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986, n. 26 in materia di ordinamento delle unità sanitarie locali della Toscana.

## Art. 2.

*Modificazione dell'art. 8  
della legge regionale n. 63/1979*

1) Nell'articolo 8, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 la locuzione «i comuni singoli o associati» è sostituita con la locuzione «i comuni singoli o associati o le comunità montane».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 9  
della legge regionale n. 63/1979*

1) L'articolo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è sostituito dal seguente, ferma restando la relativa rubrica:

«Per l'articolazione del territorio in distretti, i comuni singoli o associati e le comunità montane sono tenuti ad osservare, di norma, la coincidenza con i confini comunali o con le altre zonizzazioni territoriali sub-comunali purché includenti una popolazione non inferiore in ogni caso a 5.000 abitanti, nelle aree sparse, od a 15.000 abitanti, nelle aree urbane, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:

la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi omogenei di popolazione;

l'effettiva fruibilità dei servizi da parte degli utenti e l'accessibilità dei medesimi in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto urbanistico del territorio;

l'efficienza tecnico-funzionale dei servizi;

la partecipazione ed il controllo democratico sulla efficacia dei servizi;

2) Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano «aree sparse» i territori dei comuni con densità di popolazione inferiore a 250 abitanti per chilometro quadrato ed i territori classificati montani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; si considerano «aree urbane» tutte le altre. In nessun caso possono essere individuati distretti di ampiezza demografico-territoriale inferiore a quella di una circoscrizione sub-comunale istituita ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

3) I comuni associati e le comunità montane provvedono alla suddivisione del territorio in distretti, sentiti i singoli comuni interessati.

4) In presenza di obiettive condizioni di necessità determinate dalla speciale conformazione orografica connessa a particolari situazioni infrastrutturali, il Consiglio regionale può autorizzare l'individuazione di distretti con popolazione residente inferiore a quella minima prescritta dal primo comma».

## Art. 4.

*Modificazione dell'art. 10  
della legge regionale n. 63/1979*

1) Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è sostituito dal seguente: «La gestione dei presidi, delle strutture organizzative e delle attività multizonali o con bacino di utenza multizonale è affidata all'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, individuata dal piano sanitario regionale».

2) Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, la locuzione «i comuni singoli o associati» è sostituita con locuzione «le province».

## Art. 5.

*Modificazione dell'art. 11  
della legge regionale n. 63/1979*

1) Nell'articolo 11, primo e secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 la locuzione «i comuni singoli o associati» è sostituita con la locuzione «i comuni singoli o associati e le comunità montane».

2) Al termine del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è aggiunta la seguente lettera:

«c) la costituzione di una Consulta del volontariato con funzioni consultive e propositive, composta dai rappresentanti delle associazioni del volontariato, operanti nel territorio di competenza».

## Art. 6.

*Modificazione dell'art. 24  
della legge regionale n. 63/1979*

1) Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è sostituito dai seguenti:

«In attuazione dei piani regionali, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, unitamente al bilancio annuale di cui all'art. 24 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, elabora per l'assemblea una relazione contenente dati ed elementi concreti sui risultati della gestione e sui livelli di prestazione conseguiti nel corso dell'esercizio precedente e sulle previsioni ed i programmi per l'esercizio successivo, comprendente le direttive per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, nonché per l'uso del patrimonio e delle attrezzature, con previsione di acquisizione e di vincoli di destinazione.

Salvo quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 10, la relazione e la proposta di bilancio di cui al precedente comma, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei comuni singoli o associati o delle comunità montane, sono trasmesse al sindaco del comune nel cui territorio l'unità sanitaria locale ha la sede legale, il quale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, indice e coordina la conferenza socio-sanitaria alla quale partecipano i Comuni e le Province interessate, anche attraverso assessori a ciò delegati, le rappresentanze sindacali, professionali, sociali e del volontariato, operatori dell'U.S.L. e degli enti pubblici e privati con essa convenzionati. In caso di mancata predisposizione della relazione annuale entro i termini stabiliti, la Giunta regionale provvede a nominare un commissario «ad acta» per tale adempimento. Copia della relazione, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, è trasmessa ai sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle comunità montane dell'area, ai Presidenti delle Province interessate ed alla Giunta regionale. Sulla base delle relazioni di cui ai commi precedenti le Province trasmettono alla Regione una propria relazione, unica per tutte le unità sanitarie locali del territorio provinciale, la quale esamina la situazione socio-sanitaria complessiva in rapporto agli interventi pubblici di sviluppo socio-economico, nonché agli interventi di prevenzione che si attuano nel territorio provinciale. Nella stessa relazione la Provincia esamina l'andamento dei livelli di prestazione, nonché il grado di efficacia dei servizi socio-sanitari, in particolare per l'attività e i servizi multizonali, formulando, anche in relazione ai fenomeni di mobilità dell'utenza dei servizi diagnostico-terapeutici, eventuali proposte per l'aggiornamento dei piani regionali e dei programmi delle unità sanitarie locali.

Copia della relazione è inviata altresì ai Sindaci ed ai Presidenti delle associazioni intercomunali interessate. Restano ferme le attribuzioni previste dall'art. 123 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 26  
della legge regionale n. 63/1979*

1) L'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è sostituito dal seguente: «Il controllo sugli atti degli organi delle unità sanitarie locali è esercitato dal competente organo regionale in conformità delle disposizioni della legge statale».

## Art. 8.

*Integrazione dell'art. 2  
della legge regionale n. 26/1986*

1) Nell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 sono aggiunti, dopo il secondo comma i seguenti:

«3) Le unità sanitarie locali possono affidare la gestione di proprie attività, ai fini di una loro maggiore efficienza ed efficacia, ad altra unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni autorizzate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale o, per i rapporti tra le unità sanitarie locali afferenti il proprio territorio, il Comune di Firenze autorizzano la stipula delle convenzioni medesime disponendo il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ed il distacco delle relative unità di personale da parte delle unità sanitarie locali interessate.

4) La convenzione determina le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività convenzionate in modo da assicurare a tutta l'utenza interessata livelli uniformi di accessibilità alle prestazioni.

5) Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto non si applicano alle attività per le quali il piano sanitario regionale individua bacini di utenza multizonali.

6) La Giunta regionale stabilisce rapporti con le regioni limitrofe al fine di assicurare, agli abitanti dei comuni di confine, le necessarie prestazioni sanitarie, anche attraverso servizi, presidi e operatori di tali regioni.

7) La disciplina dei predetti rapporti è approvata dal Consiglio regionale».

#### Art. 9.

##### *Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 26/1986*

1) Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 è aggiunto il seguente periodo: «Ai medesimi organi devono intendersi riferite le competenze attribuite all'assemblea dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e dalla presente legge».

#### Art. 10.

##### *Integrazione della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26*

1) Dopo l'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 è inserito il seguente:

##### *«Art. 4-bis*

##### *Disposizioni relative al comune di Firenze*

1) Il comune di Firenze, nell'esercizio di una generale funzione di programmazione e coordinamento assicura per le unità sanitarie locali costituite nel proprio ambito territoriale l'unitarietà e l'integrazione degli atti e degli adempimenti ad esse affidate dai piani regionali;

2) In particolare, il Comune provvede alla ripartizione tra le unità sanitarie locali di cui al precedente comma delle attività stabilite dai piani regionali e delle risorse a tal fine assegnate.

3) Nel medesimo ambito le determinazioni dei piani regionali hanno efficacia vincolante relativamente ai parametri complessivi previsti per l'insieme delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento alle attività assegnate per bacini di utenza multizonale, al numero massimo delle strutture organizzative assegnate per ciascuna attività fondamentale, ai posti letto assegnati per ciascuna specialità ed alle dotazioni di personale per ciascun profilo professionale.

4) Per le unità sanitarie locali costituite nell'ambito del Comune di Firenze gli atti di cui alla lettera b) del successivo articolo 8 sono predisposti dai rispettivi organi di gestione e sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale per il tramite della Giunta municipale.

5) La Regione determina gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali interne al Comune di Firenze su proposta del Comune medesimo».

#### Art. 11.

##### *Integrazione all'articolo 6 della legge regionale n. 26/1986*

1) Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 è aggiunto il seguente periodo: «In presenza di tali servizi due dei sei membri sono eletti tra i candidati proposti dalla Provincia ai sensi del successivo articolo 7 garantendo, nelle unità sanitarie locali con ambito territoriale interprovinciale, entrambe le province interessate».

#### Art. 12.

##### *Integrazione all'articolo 7 della legge regionale n. 26/1986*

1) All'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

«3) I requisiti, le modalità di documentazione ed il termine di cui ai commi precedenti si applicano, nei casi previsti dal primo comma, ultimo periodo del precedente articolo 6, anche alle proposte di candidatura di competenza delle province, che sono depositate a cura dei rispettivi Presidenti».

#### Art. 13.

##### *Norme transitorie*

1) La disposizione prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, come modificato dalla presente legge, si attua in occasione delle prime sostituzioni o rinnovi anche parziali dei componenti gli organi di gestione in carica, con precedenza, nelle unità sanitarie locali con ambito interprovinciale, per la provincia includente la porzione territoriale più estesa.

2) Fino all'attuazione, anche parziale, della predetta disposizione, l'assemblea può stabilire che il Presidente della provincia o un assessore da lui delegato in via permanente sia invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni finali relative ai distretti*

1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i competenti organi dei comuni singoli o associati o delle comunità montane, su proposta degli organi di gestione delle rispettive unità sanitarie locali, provvedono a ridefinire gli ambiti territoriali dei distretti con particolare riferimento a quelli che risultano in contrasto con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 così come sostituito dalla presente legge. Le relative determinazioni sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2) Negli stessi termini i medesimi organi trasmettono alla Giunta regionale per il successivo inoltro al Consiglio le eventuali richieste documentate di autorizzazioni in deroga ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo così come sostituito dalla presente legge.

3) Qualora non sia stata ridefinita l'articolazione distrettuale entro il termine stabilito dal secondo comma, la Giunta regionale, sentito l'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, avanza all'organo competente una propria proposta, con riferimento all'adeguamento necessario a quanto disposto nella presente legge.

4) Se entro i successivi sei mesi l'organo competente non provvede, la Giunta regionale propone al Consiglio la ridefinizione territoriale dei distretti in via sostitutiva.

#### Art. 15.

##### *Abrogazioni di precedenti disposizioni*

1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'ultimo comma dell'articolo 10 e la locuzione: «a norma del precedente articolo 14» del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;

l'intero titolo sesto della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;

l'inciso «inoltre» del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26;

gli articoli 40 e 41 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 31 marzo 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 marzo 1990.*

90R0598

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1990, n. 21.

**Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 25 del 19 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Costituzione della società.*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dello Statuto e in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), promuove la costituzione di una società per azioni destinata ad operare in campo informatico ed avente in particolare lo scopo indicato nel detto art. 15. A tal fine, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a realizzare opportune intese con la Finsiel S.p.a. (Finanziaria per i sistemi informatici elettronici) e con la Lega Program S.p.a. e a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge.

2. Entro un anno dall'inizio dell'attività della società, il Presidente della giunta regionale è altresì autorizzato a verificare la possibilità di realizzare ulteriori intese finalizzate all'ingresso di nuovi soci, previo parere conforme della competente Commissione consiliare.

Art. 2.

*Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale*

1. Il presidente della giunta regionale è in particolare autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, una volta preso atto che da questi ultimi siano stabilite le seguenti modalità:

a) il capitale della costituenda società deve essere inizialmente fissato in lire 2.500.000.000 e sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna per una quota pari al 40%, dalla Finsiel S.p.a. per una quota pari al 40% e dalla Lega Program S.p.a. per una quota pari al 20%;

b) ai sensi dell'art. 2458 c.c., alla Regione deve essere riservata la nomina di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione della società proporzionale alla partecipazione azionaria e di un numero di componenti del Collegio sindacale equivalente alla maggioranza dei membri effettivi, nonché di un membro supplente;

c) il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione nominati dalla Regione, mentre l'amministratore delegato sarà scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione designati dalla Finsiel S.p.a.;

d) la società — in conseguenza dei provvedimenti che, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), saranno adottati in merito all'assetto dell'Azienda regionale per il Centro elettronico — dovrà assumere il personale, in servizio presso l'azienda medesima alla data di soppressione dell'azienda stessa, che avrà optato per tale assunzione, garantendo, in ogni caso, un trattamento economico non inferiore a quello spettante al momento dell'assunzione.

2. Il Presidente è autorizzato altresì a sottoscrivere patti parasociali che consentano l'ingresso di nuovi soci una volta verificata la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

*Convenzione operativa*

1. Il Presidente della giunta regionale è altresì autorizzato, una volta costituita la società, a stipulare con la stessa una convenzione operativa da sottoporre a ratifica del Consiglio regionale. La convenzione avrà ad oggetto, tenuto anche conto della natura dei soggetti contraenti, l'affidamento alla società di consulenza informatica, d'incarichi per lo sviluppo di software del sistema informativo dell'ente regione, di interventi a supporto del sistema informativo regionale (SIR) e di compiti attinenti le attività di conduzione tecnica. Limitatamente ai compiti di conduzione tecnica affidati, la convenzione potrà altresì prevedere la gestione in concessione.

Art. 4.

*Nomina dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione*

1. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della società sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dello statuto. Essi rispondono della loro attività al Consiglio.

Art. 5.

*Esercizio dei diritti di socio*

1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale, a norma di quanto disposto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo», secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di un apposito capitolo collocato nell'ambito della parte prima, sezione dipartimentale seconda, settore 04, programma 01, rubrica prima della parte spesa del bilancio regionale.

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'ambito dei programmi previsti all'art. 13 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, con le modalità di finanziamento previste dall'art. 18 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, nel rispetto alle specificazioni di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 7.

*Variazione di bilancio*

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 marzo 1990

GUERZONI

90R0618

## LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22.

**Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 27 del 26 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi generali*

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 3 del proprio statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna disciplina — in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale — gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.

## TITOLO

## SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE

## Art. 2.

*Servizi per la cooperazione*

1. La regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:

a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;

b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;

c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;

d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;

e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;

f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;

g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;

h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle cooperative.

## Art. 3.

*Modalità e criteri per la fornitura dei servizi*

1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizio alle imprese cooperative.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.

3. Sempre ai fini dell'attuazione dell'art. 2 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.

## Art. 4.

*Priorità e criteri*

1. Nell'ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:

a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;

b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;

c) particolare rilevanza sociale e civile;

d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.

2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.

## Art. 5.

*Programmi di integrazione e sviluppo*

1. La regione Emilia-Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.

2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:

a) iniziative di integrazione intercooperativa;

b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;

c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;

d) acquisizione di know-how e tecnologie;

e) assistenza finanziaria;

f) formazione e informazione professionali;

g) strutturazione organizzativa.

## Art. 6.

*Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale (SICR)*

1. Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.

2. Il SICR è costituito nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.

## TITOLO II

## CONSORZIO FIDI

## Art. 7.

*Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione*

1. La regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.

2. Il consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.

3. La regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.

4. Il consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.

5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello statuto del consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione da parte del consiglio regionale.

### TITOLO III

#### ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

##### Art. 8.

##### *Commissione regionale per la cooperazione*

1. È istituita presso la giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive.

La commissione è composta:

a) dall'assessorato regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dagli assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia e commercio;

c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;

e) da cinque membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre.

2. La commissione resta in carica quanto il consiglio regionale e scade con esso.

3. I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della Regione, il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendolo tra i collaboratori regionali.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con deliberazione della giunta regionale.

5. Alla commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalità di applicazione delle leggi regionali 27 luglio 1982, n. 33, e 10 settembre 1987, n. 29.

È abrogata l'art. 3 della legge regionale n. 17 del 1980.

##### Art. 9.

##### *Compiti della commissione*

1. La commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.

2. In particolare, la commissione:

a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali;

c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla giunta, che la trasmette alla competente commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo;

d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5;

e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.

### TITOLO IV

#### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA «FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA».

##### Art. 10.

##### *Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola*

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola», la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della regione è subordinata alla condizione che la fondazione abbia lo scopo di:

a) promuovere ed attuare ricerche, studi convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;

b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

##### Art. 11.

##### *Esercizio dei diritti di socio fondatore*

1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un assessore all'uopo delegato.

##### Art. 12.

##### *Nomina dei rappresentanti della Regione.*

1. Spetta al consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti dalla Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo statuto della fondazione stessa.

##### Art. 13.

##### *Contributo*

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della fondazione con un contributo di lire 100 milioni.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 14.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 marzo 1990

p. Il presidente: DEL MONTE

90R0619

## LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 23.

## Istituzione, modificazione e soppressione di servizi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 27 del 26 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione di nuovi servizi**Modifiche all'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44*

1. Dopo il numero 3 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante «Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione» è inserito il seguente n. 3-bis:

## «3-bis - Interventi strutturali CEE.

Nell'ambito delle funzioni attribuite alla competenza regionale cura l'attività di promozione e sviluppo inerente i rapporti istituzionali con gli organi dello Stato e della Comunità economica europea, relativamente agli interventi strutturali comunitari che interessano l'Emilia-Romagna; ferme restando le attribuzioni per materie proprie delle strutture organizzative regionali, segnala alle stesse i tipi di intervento CEE che possono essere attivati nei diversi settori e le relative procedure; collabora, ove necessario, alla predisposizione e all'inoltro di programmi e progetti; segue lo stato di attuazione delle azioni approvate e finanziate in sede comunitaria».

2. Dopo il n. 6 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione», è inserito il seguente n. 6-bis:

## «6-bis - Trattamento economico del personale.

Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale regionale e ai connessi adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali (gestione stipendi e indennità), nonché lo svolgimento dei rapporti con gli istituti competenti in materia pensionistica e per le spettanze di fine rapporto del personale regionale (gestione adempimenti pensionistici e di fine rapporto)».

3. Dopo il n. 9 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione», è inserito il seguente n. 9-bis:

## «9-bis - Analisi di gestione.

Compete al servizio svolgere la funzione di osservatorio permanente per la verifica e la valutazione dei risultati dell'attività regionale, anche in relazione ad obiettivi determinati dalla giunta regionale: identifica le metodologie di analisi, elabora gli indicatori ed appronta modelli di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa regionale: cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, svolge ogni altro compito attribuito dalla normativa regionale in materia di analisi di gestione».

4. Dopo il n. 26 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 sono inseriti i seguenti numeri 26-bis e 26-ter:

## 26-bis - Smaltimento rifiuti.

Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di smaltimento di rifiuti sia urbani che industriali;

## 26-ter - Parchi e riserve naturali.

Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di parchi e riserve naturali».

5. I numeri 30, 31 e 32 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti dai numeri 30, 31, 31-bis, 31-ter, 32, 32-bis:

## «30 - Qualità edilizia.

Compete al servizio lo svolgimento dei compiti relativi alla ricerca, sperimentazione e divulgazione di modelli, tipologie e tecniche edilizie; provvede alla elaborazione di normative tecniche e di indirizzo in materia di regolamenti edilizi; svolge attività strumentale al controllo tecnico-economico degli interventi; cura la promozione e la istruttoria di progetti integrati;

## 31 - Edilizia residenziale pubblica.

Compete al servizio lo svolgimento di attività preparatorie, strumentali ed attuative per il controllo ed il coordinamento degli enti pubblici attuatori di edilizia pubblica, la pianificazione e localizzazione di fondi per nuove costruzioni ed urbanizzazioni nonché per il recupero ed il restauro di strutture edilizie;

## 31-bis - Edilizia a contributo pubblico.

Compete al servizio lo svolgimento di attività preparatorie, strumentali ed attuative per la pianificazione e localizzazione di fondi nazionali e regionali destinati all'edilizia convenzionata-agevolata nonché all'edilizia agevolata;

## 31-ter - Pianificazione urbanistica.

Compete al servizio lo svolgimento di attività preparatorie e strumentale per la programmazione e per la pianificazione urbanistica. Svolge in particolare le funzioni connesse al controllo e alla vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate in materia urbanistica;

## 32 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio.

Compete al servizio lo svolgimento di attività preparatoria e strumentale in relazione ai sistemi di tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai rischi ambientali; cura la promozione e la elaborazione di progetti di valorizzazione e recupero per aree;

## 32-bis - Amministrativo dell'urbanistica.

Compete al servizio lo svolgimento delle attività concernenti la progettazione normativa, la formazione degli atti amministrativi nonché l'attività istruttoria concernente il contenzioso urbanistico e gli espropri».

6. Dopo il n. 44 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, è inserito il seguente n. 44-bis:

«44-bis - Programmazione e coordinamento dell'assistenza sociale, pubblica e privata.

Compete al servizio lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali alla programmazione degli interventi, compiti di studio e coordinamento per la sperimentazione e la qualificazione dei servizi sociali nonché la trattazione degli affari relativi ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private».

7. Dopo il n. 49 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 è inserito il seguente n. 49-bis:

## «49-bis - Progetti trasversali e verifiche.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, compete al servizio garantire i supporti conoscitivi e svolgere attività promozionale sulle problematiche di carattere intersettoriale e trasversale concernenti il sistema formativo regionale. Il servizio assicura, inoltre, la diffusione delle informazioni relative alle attività formative ed ai risultati degli interventi regionali in materia».

## Art. 2.

*Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44*

1. Nell'ambito del n. 3, del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, concernente il servizio segreteria e affari generali della giunta, è soppressa la seguente locuzione:

«... e gli affari relativi al contenzioso della Regione».

2. Nell'ambito del n. 4 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio affari istituzionali, legislativi e legali, dopo la locuzione «... Corte costituzionale...» è inserita la seguente locuzione: «... e degli affari relativi al contenzioso della Regione».

3. I numeri 6 e 7 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:

«6) personale. Salve le materie attribuite al servizio sviluppo organizzativo e al servizio trattamento economico del personale, compete la trattazione di ogni altro affare attinente la gestione del personale, ivi compresa l'attuazione delle procedure per l'accesso agli impieghi regionali; cura altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il servizio sviluppo organizzativo e con il servizio affari istituzionali, legislativi e legali;

7) sviluppo organizzativo. Compete la trattazione degli affari relativi allo sviluppo organizzativo della Regione, alla definizione delle procedure, alla determinazione della dotazione organica del personale e alla pianificazione, gestione, e sviluppo delle risorse umane; cura altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il servizio personale e con il servizio affari istituzionali, legislativi e legali».

4. Nell'ambito del n. 9 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio provveditorato la locuzione: «... degli immobili e degli arredi» è sostituita con la seguente locuzione: «la manutenzione dei beni mobili, degli arredi e delle attrezzature della rete informatica; cura la gestione dei sistemi di comunicazione telefonica, telematica e per ponte radio».

5. Alla fine del n. 8, del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio tributi, demanio e patrimonio, è aggiunta la seguente locuzione: «... cura la manutenzione dei beni immobili che si trovano nella disponibilità della Regione».

6. Nell'ambito del n. 8 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio tributi, demanio e patrimonio, è soppressa la seguente locuzione: «... alla istituzione e gestione dei tributi regionali ...».

7. Alla fine del n. 11, del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio entrate, credito e ispezioni, è aggiunta la seguente locuzione: «... compete, altresì, la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali nonché l'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative di cui all'art. 23, primo comma della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"».

8. Nell'ambito del n. 20, del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, relativo al servizio sviluppo agricolo, è soppressa la seguente locuzione: «... la ricerca e sperimentazione ...».

9. Nell'ambito del n. 26, del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, concernente il servizio tutela e risanamento ambientale, la locuzione: «... di parchi e riserve naturali» è sostituita con la locuzione: «... ad eccezione di quelli rientranti nella competenza del servizio smaltimento rifiuti».

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 39*

1. L'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 39 concernente «Attuazione del programma integrato mediterraneo per la regione Emilia-Romagna», è così sostituito:

«Dopo il n. 15 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, è inserito il seguente n. 15-bis:

**15-bis - Piani integrati mediterranei.**

Compete a detto servizio coordinatore l'attività delle strutture organizzative della regione interessate all'attuazione delle misure PIM, curare i rapporti con gli altri enti interessati al fine di assicurare la realizzazione del PIM, provvede in particolare alla valutazione sull'impatto economico-sociale ed ambientale delle singole misure e sottoprogrammi, al relativo monitoraggio della gestione e dell'avanzamento ed al coordinamento delle procedure amministrative; assicurare altresì, quale strumento operativo, lo svolgimento dei compiti propri al funzionamento del comitato amministrativo previsto dal contratto di programma».

#### Art. 4.

*Modifiche alla denominazione di servizi istituiti dall'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44*

1. Le denominazioni dei servizi istituiti ai numeri 8, 11, 24, 45 e 46 sono sostituite dalle seguenti:

- «8) Patrimonio e demanio
- 11) Entrate, tributi, credito ed ispezioni
- 24) Turismo e qualità urbana
- 45) Assistenza socio-sanitaria a fasce deboli e marginali
- 46) Servizi sociali e sanitari per la donna, l'infanzia e la gioventù».

#### Art. 5.

1. I posti di responsabile di servizio relativi alle strutture organizzative costituite con la presente legge trovano capienza nella dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale così come fissata dall'art. 38 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, recante modifiche all'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

#### Art. 6.

*Disposizione finale*

1. Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 marzo 1990

p. Il presidente: DEL MONTE

90R0620

### LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 24.

**Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40: «Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 27 del 26 marzo 1990)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 2 (Orario giornaliero) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. L'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 è così sostituito:

#### «Art. 2.

*Orario giornaliero*

I sindaci, in base al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 121, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20, ovvero, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.

Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana; la differenziazione non può comunque essere riferita a singoli esercenti.

Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura e la chiusura serale devono essere stabilite ad un'ora tale da consentire gli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti in orari diversi da quelli lavorativi.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il sindaco determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.

I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante e posto fisso o itinerante. Nel caso di mercati con attività mista, detti limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.

Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto delle chiusure domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatorie, il proprio orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare di un'ora, sempre rispetto ai predetti limiti, l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, la quale comunque non può avvenire oltre le ore 21.

Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente.

Gli operatori comunicano l'orario prescelto al sindaco ai fini della vigilanza».

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 3 (Giornate domenicali e festive) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1984 è così sostituito:

«I mercati domenicali, nonché le fiere e i mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi od in periodi dell'anno prestabiliti, si svolgono secondo il calendario stabilito annualmente dal sindaco. In tali occasioni l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati o delle fiere con chiusura compensativa in altra giornata determinata dal sindaco».

2. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1984 è inserito il seguente comma:

«I mercati domenicali sono indicati nell'allegato n. 1 della presente legge, allegato che potrà essere modificato con deliberazione del consiglio regionale su comunicazione da parte dei comuni».

3. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1984, è così sostituito:

«Durante ricorrenze e festività tipicamente locali, fiere, sagre, feste di quartiere e simili può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva».

4. Nel sesto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1984 dopo le parole «dette manifestazioni» si aggiunge l'aggettivo «fieristiche».

5. Il settimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1984 è così sostituito:

«I sindaci possono stabilire per i negozi o le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino anche un orario che preveda l'apertura, anche parziale, nei giorni domenicali e festivi, con riposo compensativo in un giorno da determinare localmente».

#### Art. 3.

##### *Modifica all'art. 5 (Particolari attività di vendita) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

L'art. 5 della legge regionale n. 40 del 1984, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1986, n. 31, è così modificato:

#### «Art. 5.

##### *Particolari attività di vendita*

I sindaci possono disporre che le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza per pubblico esercizio nonché le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizzeria al taglio, piadine, pasta fresca e simili, tutte svolte anche in forma ambulante, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni.

In tal caso gli esercenti possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando un'intera giornata di chiusura settimanale.

Analoga esclusione può essere disposta per gli esercizi specializzati nella vendita di bevande per asporto, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo ivi compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale.

I sindaci, sentito il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali indicate al terzo comma dell'art. 1, nonché delle organizzazioni artigiane del settore, possono altresì autorizzare la deroga alla chiusura nei giorni domenicali e festivi per gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, fissando in altro giorno della settimana la chiusura obbligatoria.

Gli esercenti di cui ai commi precedenti richiedono l'orario e il turno di riposo prescelti al sindaco che li autorizza verificando che gli stessi abbiano il requisito della specializzazione. A tale proposito per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie sopra indicate in modo esclusivo o in forma nettamente prevalente. Nel caso in cui il sindaco non si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'operatore commerciale, l'orario prescelto si intende valido.

In particolare, per quanto attiene alla vendita di mobili, dovrà essere acquisita la dimostrazione oggettiva che almeno il 75% degli incassi delle vendite derivi dalla cessione di beni merceologicamente rientranti nella specializzazione. Tale dimostrazione, per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee, dovrà essere prodotta al sindaco vincolandola alla domanda di apertura domenicale e festiva.

La persistenza nel tempo del predetto requisito oggettivo dovrà essere dimostrata presentando al sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, copia della documentazione contabile sopra indicata, con riferimento al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione possono essere autorizzate, nel rispetto del primo comma dell'art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 611, all'apertura domenicale e festiva, entro i limiti previsti per gli esercizi pubblici, per la sola vendita di generi di pasticceria, purché dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta e venga esposta, nei locali di vendita, in maniera visibile, un cartello indicante che nei giorni festivi e domenicali è vietata la vendita di generi diversi dalla pasticceria».

#### Art. 4.

##### *Modifica all'art. 6 (Attività miste) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 40 del 1984 la parola «parte» è soppressa.

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 7 (Feste natalizie ed altre attività tipiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1984 è così sostituito:

#### «Art. 7.

##### *Feste natalizie e altre festività tipiche*

Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari può essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:

a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e a partire dalla prima domenica di dicembre fino al 6 gennaio;

b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2, sino alle ore 22 a partire dalla prima domenica di dicembre fino al 6 gennaio;

c) sospendere la chiusura domenicale e festiva a partire dalla prima domenica di dicembre fino al 6 gennaio con l'osservanza dell'orario seriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2».

#### Art. 6.

*Modifica all'art. 11 (orario giornaliero)  
della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 40 del 1984 «Detto periodo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre» è così sostituito: «Detti periodi variano in concomitanza con l'inizio e il termine dell'ora legale».

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 13 (turni notturni)  
della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. I primi due commi dell'art. 13 della legge regionale n. 40 del 1984 sono così sostituiti:

«L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base a calendari predisposti annualmente dalle province e dal circondario di Rimini, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari degli impianti interessati, d'intesa con i gestori, devono far pervenire le relative richieste ai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il servizio notturno viene svolto, nell'ambito del territorio provinciale, da un numero di impianti non inferiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina alle ore 7,30 del periodo invernale e alle ore 7 in quello estivo».

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 6 impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica self-service pre-pagamento della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40.*

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 40 del 1984 è così sostituita:

«Impianti con apparecchiature self-service».

2. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 40 del 1984 è così sostituito:

«Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento a moneta e/o a scheda magnetica dovranno essere esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 18 (orario giornaliero)  
della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Nel primo, quarto e ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 40 del 1984 le parole «dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976» sono sostituite da «dell'art. 32 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375».

#### Art. 10.

*Modifiche all'allegato 2 (zone turistiche)  
della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40*

1. Alla lett. A - Periodo estivo dell'allegato 2 - Zone turistiche della legge regionale n. 40 del 1984, come modificato dalle leggi regionali 29 agosto 1986, n. 31 e 7 marzo 1988, n. 9 e dalla deliberazione del consiglio regionale 15 giugno 1988, n. 2045, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'elenco n. 2 (Città d'arte) si aggiunge: «Verucchio», dopo Santarcangelo di Romagna; «Fiumalbo (limitatamente al capoluogo)», dopo Carpi; «limitatamente al capoluogo», dopo Bobbio; «Novellara», dopo Guastalla;

b) all'elenco n. 3 (Zone termali) si aggiunge: dopo la provincia di Forlì «Provincia di Modena. Sassuolo (limitatamente alla località di Terme della Salvarola)»; nella provincia di Piacenza «limitatamente alla località di Fonti di S. Martino» dopo Bobbio;

c) all'elenco n. 4 (Zone montane e altri località): al Circondario di Rimini togliere «Verucchio»; in provincia di Modena si aggiunge «escluso il capoluogo» dopo Fiumalbo e «esclusa la località di Terme della Salvarola» dopo Sassuolo; in provincia di Piacenza si aggiunge «Bobbio (esclusi il capoluogo e la località di Fonti di S. Martino)» dopo Alseno.

2. Alla lettera B — Periodo invernale dell'allegato 2 — Zone turistiche della legge regionale n. 40 del 1984 nella provincia di Bologna si inserisce «Castiglione dei Pepoli», prima di Gaggio Montano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 marzo 1990

p. Il presidente: DEL MONTE

90R0621

### LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25.

**Modifica delle disposizioni relative ai contenitori per lo stoccaggio dei liquami contenute nella legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 e nella legge regionale 23 marzo 1984, n. 13, recanti norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Caratteristiche dei contenitori

1. Gli insediamenti dediti all'allevamento zootecnico di consistenza superiore a 8.000 kg di bestiame allevato che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo, dovranno essere dotati di contenitori per lo stoccaggio dei liquami aventi capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'allevamento in centottanta giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento.

2. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietà e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con apposito atto i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i predetti contenitori

## Art. 2.

*Termini per l'adeguamento*

1. I titolari degli insediamenti esistenti, soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 entro il termine del 31 dicembre 1990 conformandosi ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 limitatamente alla realizzazione di nuovi contenitori o all'ampliamento strutturale di quelli esistenti.

2. I titolari dei nuovi insediamenti soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi fin dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui all'art. 1.

3. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 nei termini stabiliti dall'autorità comunale competente in funzione della vetustà e dello stato delle opere. Tali termini non potranno comunque superare la data del 31 dicembre 1993.

## Art. 3.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati l'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 13 e l'art. 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0622

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26.

**Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della «Fondazione Arturo Toscanini» con sede in Parma.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, secondo le modalità previste dal proprio Statuto, quale socio fondatore alla istituzione della «Fondazione Arturo Toscanini», che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:

a) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;

b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci fondatori, il Comune di Parma e l'Amministrazione provinciale di Parma;

c) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

d) che lo scopo sia quello di promuovere e realizzare senza fini di lucro, iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la diffusione della cultura musicale e, in particolare, quello di garantire:

1) il funzionamento e l'amministrazione di un complesso sinfonico a carattere professionale;

2) la produzione di attività concertistica prevalentemente autonoma, nonché in collaborazione con i teatri della regione o altre istituzioni assimilate;

3) la prestazione della propria attività sia mediante il complesso orchestrale suindicato sia mediante complessi periodicamente organizzati ai fini di sostegno delle produzioni liriche e di balletto dei teatri della regione nell'ambito di una organica programmazione da realizzarsi con la partecipazione degli organi della Fondazione a ciò preposti;

4) la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore musicale, con particolare riguardo alla formazione giovanile;

5) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche musicali.

## Art. 2.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.

2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione.

## Art. 3.

1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione.

## Art. 4.

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio della «Fondazione Arturo Toscanini» con un contributo di lire 1.000.000.000.

## Art. 5.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nel fondo globale di cui al Capitolo 86500 dell'elenco n. 5, voce n. 15, annesso alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990/92 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0623

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 27.

**Norme in materia di piante organiche delle unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Definizione della pianta organica*

1. La pianta organica dei servizi delle unità sanitarie locali è data dal numero complessivo di unità di personale necessario all'espletamento delle attività istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, secondo gli standards di personale dettati dalla normativa nazionale e regionale.

2. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da prevedere nella pianta organica discende dalla domanda sanitaria da soddisfare, e dall'accertamento dei carichi funzionali di lavoro, finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse umane, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 ed alle politiche di intervento definite dalla programmazione nazionale e regionale.

3. La consistenza complessiva della pianta organica è suddivisa per ruolo, per profilo professionale, per posizione funzionale e servizio. Tale consistenza è commisurata a posti determinati a tempo pieno.

## Art. 2.

*Determinazione della pianta organica*

1. Con riferimento all'art. 15, nono e decimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57, le unità sanitarie locali determinano la consistenza della pianta organica dei propri presidi, servizi ed uffici in conformità al Piano sanitario nazionale e regionale.

2. La determinazione di cui al precedente comma viene effettuata contestualmente alla approvazione del programma di attuazione del Piano sanitario regionale o degli altri provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale e in coerenza con essi, con deliberazione non soggetta all'esame preventivo dell'organo di controllo.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione alle fasi di applicazione ed attuazione della programmazione regionale, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, approva le piante organiche proposte, eventualmente apportando le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie a renderle conformi agli obiettivi e alle indicazioni definite dai programmi di attività secondo le procedure e le modalità previste dal Piano sanitario regionale.

## Art. 3.

*Esercizio della funzione regionale di indirizzo*

1. La regione, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive vincolanti, stabilendo criteri e standards in materia di organizzazione di servizi e di piante organiche, sentite le organizzazioni sindacali.

## Art. 4.

*Modificazione delle piante organiche*

1. L'organo di gestione delle unità sanitarie locali, in relazione alle esigenze dei servizi, delibera la trasformazione di posti previsti nella pianta organica definita ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge alle seguenti condizioni:

a) finalizzazione del provvedimento di trasformazione al perseguimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

b) corrispondenza agli standards previsti dalla normativa nazionale e regionale;

c) divieto di provvedimenti di trasformazione che comportino modifiche nelle dotazioni organiche o nelle qualificazioni dei posti di posizione funzionale apicale.

2. I provvedimenti di trasformazione, previsti al comma 1, sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.

3. I provvedimenti di trasformazione di posti diversi da quelli previsti al comma 1, seguono la procedura indicata all'art. 2.

## TITOLO II

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 5.

*Gestione delle piante organiche provvisorie*

1. Le piante organiche provvisorie dei presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono quelle fissate dalla regione, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 e successivi provvedimenti di ampliamento e modificazione.

2. Fino alla approvazione della pianta organica di cui all'art. 1 della presente legge l'organo di gestione delle unità sanitarie locali, per riconosciute esigenze dei servizi e nel rispetto del Piano sanitario regionale e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, può deliberare:

a) la trasformazione dei posti di operatore professionale di seconda categoria - personale infermieristico - infermiere generico/psichiatrico, già vacanti o che si rendano vacanti, in altrettanti posti di operatore professionale prima categoria collaboratore - personale infermieristico - infermiere professionale;

b) la trasformazione dei posti necessari per la collocazione del personale ausiliario socio-sanitario specializzato in conseguenza delle iniziative di riqualificazione intervenute con l'attuazione del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590;

c) analoghe trasformazioni conseguenti all'attuazione di altre iniziative di riqualificazione previste in provvedimenti normativi;

d) trasformazioni di posti che non determinano ulteriori oneri finanziari iniziali, con esclusione dei provvedimenti comunque riferendosi a posti di posizione funzionale apicale.

3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi, e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta dell'organo di gestione delle unità sanitarie locali, approva le integrazioni e le modificazioni delle piante organiche provvisorie che non rientrino nei casi previsti al comma 2, ovvero che interessino posti di posizione funzionale apicale.

5. Le operazioni di cui ai punti a), b), c) e d) non devono comunque comportare un aumento della dotazione organica complessiva.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione degli atti di programmazione sanitaria e al fine di garantire l'omogeneità nella erogazione dei servizi sanitari, secondo gli standards stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, può altresì trasferire da una unità sanitaria locale all'altra i posti della pianta organica provvisoria definitiva ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## Art. 6.

*Pianta organica dei servizi con convenzione universitaria*

1. La pianta organica, determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, è comprensiva dei posti che possono eventualmente essere destinati a convenzione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Per i servizi per i quali è in essere la convenzione universitaria di cui al comma precedente, gli organi di gestione delle unità sanitarie locali determinano, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione stessa, il numero e la identificazione dei posti presenti nella pianta organica che devono essere ricoperti con personale universitario, in ragione del carico assistenziale trasferito al medesimo.

3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.

4. Nel caso in cui l'università, anche in relazione alla propria organizzazione e alla normativa che regola il rapporto di lavoro del personale universitario, non possa assicurare tempestivamente la copertura dei posti individuati ai sensi del precedente secondo comma, l'unità sanitaria locale potrà provvedere, per garantire la funzionalità assistenziale dei servizi, alla copertura provvisoria dei posti suddetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0624

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28.

**Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna intende garantire la conservazione delle strutture ricettive che, per capacità o per dislocazione, sono in grado di rispondere alle esigenze del mercato avviando un processo di qualificazione dell'offerta turistica.

## Art. 2.

*Vincolo provvisorio e modalità per la sua rimozione*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive indicate all'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, concernente la legge quadro per il turismo, site nei comuni della regione Emilia-Romagna, sono provvisoriamente vincolate alla specifica destinazione d'uso.

2. La rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1 può essere autorizzata nei limiti di cui al comma 3 quando sia dimostrata la non convenienza economica-produttiva della gestione della struttura ricettiva.

3. All'autorizzazione di cui al comma 2 provvede il comune il quale può autorizzare la conseguente modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei limiti e con le modalità dei rispettivi strumenti urbanistici.

4. Per le strutture alberghiere aventi una capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della giunta regionale, la quale provvede tenuto conto degli obiettivi della programmazione regionale.

5. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettive inferiori a venti camere, situate nei comuni costieri della riviera emiliano-romagnola, ai soli fini della rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1, la non convenienza economica della gestione si intende dimostrata in considerazione dello stato di crisi del settore di conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione del mare. In questo caso il comune, oltre la rimozione del vincolo provvisorio, può autorizzare la modifica della destinazione d'uso degli immobili anche in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa urbanistica o dalle previsioni di piano, a condizione che detti immobili siano trasformati, nei termini fissati dal comune stesso, in pertinenze e in strutture di servizio di altre aziende alberghiere oppure in complessi residenziali abitativi e all'ulteriore condizione che ogni unità abitativa abbia i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa sull'edilizia residenziale o nelle strutture previste alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

## Art. 3.

*Vincolo definitivo*

1. I comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 217 del 1983, provvedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistica delle strutture ricettive riferita in particolare a quelle esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, tenuto conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale.

2. In dette varianti debbono essere disciplinati i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di cui al comma 4.

3. Fino alla data di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, adottate dai singoli comuni ai sensi del comma 1, permane il vincolo provvisorio di cui all'art. 2 il quale però non può avere una durata superiore ai sette anni.

4. Dalla data di pubblicazione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 3, le strutture ricettive di cui all'art. 8 della legge n. 217 del 1983 destinate ad insediamenti turistico-ricettivi, sono vincolate a tempo indeterminato alla specifica destinazione d'uso.

5. Il vincolo può essere rimosso quando si dimostra la non convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva con le modalità previste dal comma 2.

6. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere, l'autorizzazione allo svincolo è inoltre subordinata a specifico nulla osta rilasciato dalla giunta regionale che vi provvede sentito il parere della prima sezione del comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica.

7. Le trasformazioni delle aziende ricettive in pertinenza o servizi di altre aziende ricettive a seguito della rimozione del vincolo provvisorio o definitivo, non sono soggette al contributo di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente norme per l'edificabilità dei suoli, in quanto non costituenti trasformazioni essenziali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988.

## Art. 4.

*Vincoli susseguenti ad agevolazioni finanziarie*

1. Nel caso in cui la rimozione del vincolo di cui agli articoli 2 e 3 sia anteriore alla scadenza del vincolo conseguente a finanziamenti agevolati concessi per la medesima struttura ricettiva, si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 8 della legge n. 217 del 1983 e quanto disposto, in materia, da leggi regionali o statali.

## Art. 5.

*Sanzioni*

1. La manutenzione d'uso totale o parziale in violazione del vincolo previsto dagli articoli 2 e 3 o del vincolo connesso a finanziamenti, fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni e previo, in ogni caso, la restituzione dei contributi o delle agevolazioni percepite, è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 a vano. Per i campeggi ed i villaggi turistici la sanzione è fissata da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000 per piazzola.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0625

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 29.

**Acquisto di aree per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede degli organi e servizi della regione Emilia-Romagna nel polo Fiera District di Bologna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione è autorizzata ad acquistare dalla società finanziaria Fiere di Bologna, un'area, con sovrastanti fabbricati ad uso magazzino, in Bologna, via Piana n. 59, individuata dal tipo di frazionamento in corso di approvazione con parte dei mappali 36 - 118 - 195 - 196 del foglio 124, nuovo catasto terreni del comune di Bologna con un'estensione fondiaria di mq 3.370, e una possibilità edificatoria in base al vigente piano regolatore generale pari a mq 2.359 di superficie utile ad uso direzionale, nonché un reliquato di terreno di mq 1.300 individuato con parte dei mappali 72 del foglio 123 e 194 del foglio 124, nuovo catasto terreni del comune di Bologna.

## Art. 2.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquisire dal comune di Bologna in diritto di superficie novanta novennale, rinnovabile, l'area di mq 5.980 fondiari, situata in viale della Fiera, individuata con parte dei mappali 9 e 72 del foglio 123 e 3 - 9 - 194 del foglio 124, nuovo catasto terreni del comune di Bologna, sulla quale fare luogo alla realizzazione di un edificio direzionale per ospitare organi e servizi regionali per complessivi mq 9.500 di superficie utile.

## Art. 3.

1. La regione è autorizzata a stipulare specifica convenzione urbanistica con il comune di Bologna per la sistemazione delle aree corrispondenti agli standards di verde pubblico, utilizzando e cedendo al comune di Bologna anche l'area di mq 3.370 di cui all'art. 1, nonché al recupero della quota di parcheggio pubblico che si renderà indisponibile a seguito della costruzione del nuovo edificio sull'area di cui all'art. 2.

## Art. 4.

1. La regione è autorizzata ad acquistare dalla società finanziaria Fiere una quota di comproprietà della centrale termofrigorifera della zona fieristica, per il condizionamento estivo ed invernale del nuovo edificio.

## Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte a favore del capitolo 04270 del bilancio regionale, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0626

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 30.

**Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57: «Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 12 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57*

1. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 57/1980 le parole «delle competenti assemblee» sono sostituite dalle parole: «dal competente organo della unità sanitaria locale stessa».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 2  
della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57*

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 57/1980 è sostituito dal seguente:

«Le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare all'assessore regionale competente in materia di sanità copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni entro dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono state adottate».

2. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 57/1980, dopo la parola «dipendente», sono aggiunte le seguenti parole: «di ruolo».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3  
della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57*

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 57/1980 è sostituito dal seguente:

«Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali a seguito del provvedimento di nomina e inquadramento in ruolo adottato dal competente organo della unità sanitaria locale nei seguenti casi:

- a) assunzione;
- b) trasferimento per mobilità interregionale;
- c) trasferimento per mobilità intercompartimentale».

2. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 57/1980 è sostituito dal seguente:

«Per il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali la variazione dell'iscrizione è determinata dai provvedimenti del competente organo dell'unità sanitaria locale, in ordine alla posizione funzionale, al profilo professionale, al ruolo e all'unità sanitaria locale di appartenenza. In relazione a motivare esigenze dei servizi, può altresì essere variato, con lo stesso procedimento e nel rispetto delle vigenti normative, il settore di attività a condizione che sussista il possesso di tutti i requisiti da parte del personale interessato».

3. Al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 57/1980, dopo le parole «La regione», sono inserite le parole «con deliberazione della giunta regionale».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4  
della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57*

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 57/1980 è sostituito dal seguente:

«Specifici adeguamenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere affidati, con deliberazione della giunta regionale, a imprese specializzate nel settore o ad unità sanitarie locali che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla giunta stessa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1990

GUERZONI

90R0627

## LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 31.

**Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 33 del 18 aprile 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 la lettera f) è così sostituita:

«f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte. Non va considerata, sempre ai fini della determinazione del reddito di riferimento, ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di competenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili.

È fatta salva la facoltà della regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER o il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera o) della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. Tale facoltà viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT».

## Art. 2.

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, dopo il punto è aggiunta la seguente proporzione:

«Nella determinazione del reddito complessivo non va computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili».

## Art. 3.

- Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 1990

GUERZONI

90R0628

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1990, n. 32.

**Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento dell'associazione «Centro di documentazione per la patata» di Budrio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 35 del 24 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad erogare annualmente al «Centro di documentazione per la patata», contributi destinati a:

a) coprire quota parte delle spese di funzionamento;

b) contribuire alle attività del Centro, con particolare riferimento alle iniziative di documentazione, studio e raccolta di materiali e rilevazione di dati sulla coltura della patata, alla organizzazione di incontri, seminari e manifestazioni promozionali nonché alla collaborazione alle iniziative finalizzate alla diffusione ed al recepimento delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche.

2. Per l'esercizio 1990 i contributi sono determinati in complessive L. 70.000.000, di cui:

a) L. 30.000.000 destinati a coprire le spese di cui al punto a) del comma precedente;

b) L. 40.000.000 destinati a coprire le spese relative alle attività di cui al punto b) del comma precedente.

3. L'erogazione dei contributi relativi di esercizio 1990, viene disposta dalla giunta regionale, come segue:

a) L. 30.000.000, per le spese di cui al punto a) del primo comma, in unica soluzione all'entrata in vigore della presente legge;

b) L. 28.000.000, per le spese di cui al punto b) del primo comma, all'entrata in vigore della presente legge e previa approvazione da parte della giunta regionale di apposito programma operativo, presentato dal Centro;

c) L. 12.000.000, a saldo di eventuale conguaglio, contestualmente alla approvazione del rendiconto dell'attività programmata.

3. L'entità dei contributi annuali, per gli esercizi successivi al 1990, sarà determinata dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 2.

1. I contributi di cui all'art. 1, per gli esercizi successivi al 1990, verranno erogati secondo le seguenti modalità:

a) in unica soluzione per quanto concerne il contributo di funzionamento;

b) acconto del 70%, ad approvazione da parte della giunta del programma operativo presentato dal Centro, per quanto concerne il contributo per l'attività da svolgersi nell'esercizio di riferimento;

c) saldo del 30%, ovvero la minor somma, ad approvazione del rendiconto dell'attività svolta.

L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi relativi all'attività del Centro, riferita all'esercizio successivo.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1990, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86610 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegata alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno collocati nell'ambito del programma 03 «Ortofruttivicultura e colture industriali», settore 02 «Agricoltura e alimentazione» sezione 3ª - «Attività produttive» e che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1990, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 aprile 1990

GUERZONI

90R0629

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33.

**Norme in materia di regolamenti edilizi comunali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 37 del 30 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonché sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso:

a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie e facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;

b) l'obbligatorietà della formulazione di tali normative mediante prescrizioni esigenti-prestazionali, che propongano più obiettivi da aggiungere che risultati da imitare, rendendo più flessibile la progettazione e sostanziali i controlli;

c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.

#### Art. 2.

##### *Schema di regolamento edilizio tipo*

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva, sentito il comitato consultivo regionale - I sezione, lo schema di regolamento edilizio tipo per i comuni della regione Emilia-Romagna.

2. Le successive modificazioni ed integrazioni dello schema di regolamento edilizio tipo saranno approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale - I sezione.

3. Le disposizioni contenute nello schema di regolamento edilizio tipo costituiscono indicazioni generali ai fini dell'attuazione della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Incentivi ai comuni*

1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge, la regione approva con deliberazione del consiglio regionale un apposito programma di contributi ai comuni.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della delibera comunale che approva il programma dei lavori per la redazione del regolamento edilizio.

3. La regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico:

a) per l'applicazione delle metodologie e delle procedure di controllo previste dalla presente legge;

b) per l'applicazione delle norme di cui alla legge 13/1989 e delle altre disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

## TITOLO II

### I REGOLAMENTI EDILIZI

#### CAPO I

##### *Principi generali*

#### Art. 4.

##### *Oggetto*

1. Oggetto del regolamento edilizio sono le opere edilizie ed i processi di intervento.

2. Ai fini della presente legge:

a) per opera edilizia si intende il risultato di un'attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili;

b) per processo di intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente e organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla modificazione fisica o funzionale degli immobili;

c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

#### Art. 5.

##### *Obiettivi*

1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:

a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita;

b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale.

#### Art. 6.

##### *Contenuti*

1. Il regolamento edilizio deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, comma 9, punto 9) della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. In particolare il Regolamento edilizio definisce:

a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato d'uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del comune e della commissione edilizia e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione;

b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a);

c) i requisiti, cui devono rispondere i manufatti edilizi, indicati dall'art. 11, e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;

d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista dall'art. 9 e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;

e) la composizione e il funzionamento della commissione edilizia comunale.

## CAPO II

### Definizioni e adempimenti

#### Art. 7.

##### *Certificato d'uso*

1. L'avente titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al sindaco il preventivo rilascio del certificato d'uso, indicante ogni vincolo o prescrizione riguardanti l'immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti.

2. La richiesta del certificato d'uso è obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia o urbanistica. Il regolamento edilizio indica gli ulteriori tipi di intervento per i quali ritiene obbligatorio il certificato d'uso.

3. Il comune ha l'obbligo di rilasciare il certificato d'uso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il certificato d'uso conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso è obbligatoria, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda di intervento potrà essere comunque presentata.

#### Art. 8.

##### *Parere preventivo*

1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda possono richiedere al sindaco un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto.

2. Tale richiesta ha lo scopo di rendere note, preliminarmente all'esecuzione del progetto definito, eventuali condizioni relativamente agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano dell'opera edilizia da eseguire, laddove questi possano assumere rilevanza per le caratteristiche, la consistenza o la locazione dell'opera stessa.

3. Nel regolamento edilizio sono definite le modalità di redazione del progetto preliminare e gli elaborati da cui deve essere composto e vanno altresì indicati i tipi di opere edilizie per le quali sia raccomandata la redazione di un progetto preliminare.

4. Il parere preventivo è rilasciato dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali generali definite dallo schema preliminare sugli aspetti indicati al comma 2, vincolano il comune nel successivo esame del progetto definitivo.

5. Il parere è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

#### Art. 9.

##### *Scheda tecnica descrittiva*

1. Ogni unità immobiliare è dotata di una «scheda tecnica descrittiva» nella quale sono riportati i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, i dati metrici e dimensionali, nonché gli estremi di ogni provvedimento di competenza dell'amministrazione comunale afferente l'unità stessa. In particolare per le unità immobiliari destinate ad attività industriali la «scheda tecnica descrittiva» contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso.

2. La scheda tecnica deve altresì contenere la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti dal regolamento edilizio e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato e alle varianti autorizzate.

3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10.

4. La scheda, predisposta e gestita secondo schemi, modalità e forme definite dal regolamento edilizio, è compiuta ed aggiornata, anche per gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, a cura di tecnici abilitati incaricati dal proprietario o dai soggetti aventi titolo all'intervento edilizio.

5. Copia della scheda è conservata a cura del comune ed è rilasciata, a richiesta dei soggetti aventi titolo, per essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà dell'opera edilizia o di costituzione su di essa di diritti reali di godimento.

6. I dati contenuti nella scheda sono definiti tenendo conto anche della necessità di porre la base di un'anagrafe qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più ampio sistema informativo territoriale.

7. Sulla scheda il comune svolge le opportune verifiche formali.

#### Art. 10.

##### *Certificato di conformità edilizia*

1. Il certificato di conformità edilizia attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestanzionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità, di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

3. Il certificato di conformità edilizia è rilasciato dal sindaco agli aventi titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della fine dei lavori e dalla presentazione della documentazione prevista dal regolamento edilizio comunale e comunque della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 9, dopo l'espletamento da parte del comune delle verifiche previste dal regolamento edilizio comunale, con particolare menzione della corrispondenza dell'opera alle norme igieniche di interesse edilizio.

#### Art. 11.

##### *Prescrizioni tecniche*

1. Le opere edilizie devono rispondere:

a) a prescrizioni non riconducibili a parametri oggettivi e misurabili, relative alla qualità formale e compositiva dell'opera e al suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale, di cui all'art. 12;

b) a requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori, di cui all'art. 13.

#### Art. 12.

##### *Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva dell'opera edilizia*

1. La qualità formale e compositiva dell'opera è verificata, con le modalità definite nel regolamento edilizio comunale, dalla commissione edilizia in relazione alla propria dichiarazione di indirizzi, di cui all'art. 15.

2. Allo stesso modo la commissione edilizia valuta l'inserimento dell'opera nel contesto urbano ed ambientale, tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi o piani riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano ed il verde, ove previsti dal regolamento edilizio comunale.

#### Art. 13.

##### *Requisiti tecnici delle opere edilizie*

1. Il regolamento edilizio comunale definisce i contenuti tecnici dei requisiti di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 11, con le modalità prescritte dal presente articolo.

2. Per la formulazione dei contenuti tecnici dei requisiti del regolamento edilizio il comune deve attenersi all'elenco di requisiti contenuto nell'allegato della presente legge, che costituisce parte integrante della stessa. Tale elenco riporta una suddivisione dei requisiti in tre fasce:

a) requisiti cogenti generali: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti. In quanto tali devono essere tutti compresi nei regolamenti edilizi comunali;

b) requisiti cogenti particolari: sono requisiti che possono essere resi obbligatori dalle amministrazioni comunali — assumendo pertanto la medesima forza dei requisiti cogenti generali — in funzione delle diverse realtà locali; in caso contrario saranno considerati allo stesso modo dei requisiti del seguente gruppo c);

c) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. Le singole amministrazioni comunali decideranno, in funzione delle diverse realtà locali, il loro inserimento nel regolamento edilizio, ma sempre e comunque con valore di raccomandazione.

3. I requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale devono quindi essere suddivisi in due fasce in funzione del loro livello di cogenza:

a) requisiti cogenti, corrispondenti ai requisiti minimi fondamentali di cui deve essere garantito il soddisfacimento;

b) requisiti raccomandati ai fini del raggiungimento di una più elevata qualità delle opere edilizie.

4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia e della relativa dichiarazione di abitabilità o usabilità di cui all'art. 221 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive, caratterizzate da significative integrazioni con l'ambiente, attività da definirsi con direttiva del Consiglio regionale, è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h) dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, così come sostituita dall'art. 18 della presente legge.

5. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale devono essere espressi in termini prestazionali e non devono essere vincolanti a soluzioni tecniche, metriche e formali precostituite.

6. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:

a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione del suo ambito di applicazione (cioè delle parti dell'opera edilizia interessate dal requisito stesso); quanto indicato deve essere ritenuto valido qualunque sia la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento edilizio;

b) la specifica (o le specifiche) di prestazione: la specifica di prestazione può fare riferimento al soddisfacimento della normativa vigente in materia, qualora esistente, o, in mancanza di essa, essere articolata in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica. La specifica di prestazione può essere indicata come valida qualunque sia la destinazione dell'immobile oggetto di intervento edilizio, oppure essere relazionata ad una particolare destinazione: nel caso in cui una particolare destinazione non sia espressamente indicata nell'articolazione della specifica di prestazione, è compito del progettista identificare e dichiarare i livelli di soddisfacimento attesi ed i relativi metodi di verifica, in relazione ad indicazioni di autorità competente o in relazione agli specifici obiettivi di progettazione assunti.

7. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale deve contenere una formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali devono essere basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.

8. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale devono essere tese alla verifica del loro soddisfacimento — in riferimento ai livelli di prestazione richiesti — in condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia (controllo finale in opera). In alcuni casi, ed in particolare qualora non sia ancora disponibile una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:

a) certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;

b) l'uso di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette.

9. La predisposizione dei contenuti tecnici del regolamento edilizio sulla base di quanto prescritto dal presente articolo, è compito della singola amministrazione comunale, avvalendosi delle indicazioni tecniche contenute nello schema di regolamento edilizio tipo di cui all'art. 2.

#### Art. 14.

##### *Modalità di controllo*

1. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, gli uffici comunali verificano che gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli, relazioni dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, siano regolarmente sottoscritti da tecnico abilitato e che le previsioni di progetto corrispondano a quanto previsto nel certificato d'uso e nel regolamento edilizio per quel tipo di opera.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale.

3. La verifica degli uffici comunali non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

4. Sempre ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, la commissione edilizia svolge, nei casi indicati dal regolamento edilizio, le verifiche di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 11.

5. I controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa al progetto approvato.

6. Al termine dei lavori, i professionisti incaricati dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali prescritti dal regolamento edilizio e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato e alle varianti autorizzate.

7. A tal fine il regolamento edilizio indica modalità e forme per la redazione di dette attestazioni e gli elaborati da presentare unitamente ad esse ed alla scheda tecnica descrittiva.

8. I controlli da effettuare sulle opere eseguite, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e della relativa dichiarazione di abitabilità o usabilità, devono svolgersi entro il termine dei sessanta giorni previsti per il rilascio di detto certificato.

9. A tale fine i controlli sono effettuati con le seguenti modalità:

a) la verifica di tutte le opere realizzate;

b) la verifica a campione, condotta dai soggetti indicati al comma 10 del presente articolo, di un limitato numero di opere, previa deliberazione da parte del consiglio comunale circa i metodi di scelta dei campioni medesimi ed i periodi di applicazione di detta metodologia. Tale procedura, da utilizzarsi in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione comunale, comporta che il certificato di conformità, per le opere non sottoposte a verifica a campione, sia rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista abilitato.

10. Ai controlli di cui al comma 9 provvede il sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco da cui disciplina è affidata ad apposita delibera del consiglio comunale, sentiti gli ordini professionali.

#### Art. 15.

##### *Commissione edilizia comunale*

1. La commissione edilizia è l'organo consultivo del comune nel settore urbanistico ed edilizio. Essa esprime pareri in tutti i casi previsti da leggi o dal regolamento edilizio comunale.

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina la composizione, il funzionamento, le articolazioni e le integrazioni della commissione edilizia sulla base dei principi indicati nel presente articolo, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, riguardanti le integrazioni della commissione edilizia comunale in materia di zone agricole e di bellezze naturali.

3. La nomina della commissione edilizia è di competenza del consiglio comunale. Essa è presieduta dal sindaco o da un assessore da questi delegato ed è composta da un numero di membri, non inferiore a cinque e non superiore a dodici, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, nonché da esperti in urbanistica, arte, storia e in tutela dell'ambiente.

4. Non possono far parte della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sull'opera in esame.

5. I componenti della commissione edilizia non possono presentare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.

6. Nel settore edilizio la commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere, successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali, solo in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

7. A tal fine, all'atto del suo insediamento, la commissione edilizia formula in un documento denominata «dichiarazione di indirizzi» i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal consiglio comunale.

8. Al termine del proprio mandato la commissione edilizia deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.

9. Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per la redazione della dichiarazione di indirizzi e del rapporto consuntivo.

## Art. 16.

*Adeguamento ed approvazione del regolamento edilizio comunale*

1. Il regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge, sentita la commissione edilizia. Copia del regolamento approvato è trasmesso entro dieci giorni alla giunta regionale che può chiedere il riesame entro sessanta giorni.

2. I comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

3. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva dell'obbligo di adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termin non superiore a novanta giorni, intimata dal presidente della giunta regionale.

4. Il regolamento edilizio comunale è sottoposto a variante entro il termine di 180 giorni ogni qualvolta sia necessario ai fini del suo adeguamento a leggi o ad atti aventi forza di legge nazionali, ovvero a leggi ed a prescrizioni amministrative regionali. Ogni modifica del regolamento edilizio comporta l'obbligo della sua completa ristestura in forma di testo coordinato.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 17.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 18.

*Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni*

1. Gli articoli 50, 60 e 62 della legge 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.

2. La lettera *h*) dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente:

«*h*) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico-ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 9, primo comma, della legge 22 ottobre 1979, n. 33, nonché la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto; trascorsi i quali si intende espressa una valutazione positiva».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 aprile 1990

GUERZONI

(*Omissis*).

90R630

## LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34.

**Norme integrative sulle procedure per la localizzazione degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38 del 30 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Coordinamento fra pianificazione regionale e Piani infraregionali*

1. Le Province e gli altri enti delegati di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6 adottano il Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali previsto dagli articoli 6 e seguenti della medesima legge sulla base del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non appena lo stesso Piano sia adottato dal Consiglio regionale.

2. In sede di prima attuazione del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, le province e gli altri enti delegati provvedono sulla base del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 6 del 1986, così come adottato dal Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 1986, verifica la congruità dei Piani infraregionali deliberati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e — se necessario — formula le prescrizioni per il loro adeguamento da parte degli Enti delegati. Detti Piani non acquistano l'efficacia dei Piani adottati, ai fini di cui al successivo art. 2, fino a quando la Giunta regionale non ne abbia verificato la congruità, o l'ente delegato non abbia adottato il provvedimento di adeguamento eventualmente richiesto.

## Art. 2.

*Localizzazione di nuovi impianti sulla base del Piano infraregionale adottato*

1. Fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, le Province e gli altri enti delegati, nel provvedere alla approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi dell'art. 15-ter della legge regionale n. 6 del 1986, aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 29, provvedono contestualmente — e all'interno del medesimo procedimento — alla individuazione delle aree ove gli stessi impianti sono da localizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, mediante adeguata rappresentazione cartografica in conformità con i Piani infraregionali così come adottati.

2. Nel caso previsto dal primo comma la Conferenza pronuncia il proprio parere distintamente, con riferimento all'approvazione in linea tecnica del progetto e con il riferimento alla localizzazione dell'impianto.

## Art. 3.

*Localizzazione di nuovi impianti in assenza del Piano infraregionale*

1. Qualora non abbia ancora deliberato l'adozione del Piano infraregionale, la Provincia o altro Ente delegato provvede alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera *b*)

del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, tenendo conto del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 o del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 6 del 1986, anche solo adottati dal Consiglio regionale.

2. Per ogni nuovo impianto la Provincia o altro ente delegato provvede con una deliberazione il cui procedimento di formazione, di adozione, di approvazione da parte della Giunta regionale, nonché di pubblicazione si uniformi alle procedure e modalità stabilite per l'adozione e l'approvazione dei Piani infraregionali in pendenza dell'approvazione del Piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento di approvazione della Giunta regionale, la provincia o altro ente delegato provvede con separata deliberazione alla approvazione in linea tecnica del progetto del nuovo impianto sentita la Conferenza di cui all'art. 15-ter della legge regionale n. 6 del 1986 aggiunto dall'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1988.

#### Art. 4.

##### *Partecipazione dei Comuni ai lavori della Conferenza per l'esame dei progetti di nuovi impianti*

1. Ha diritto di partecipare a pieno titolo alla Conferenza di cui all'art. 15-ter della legge regionale n. 6 del 1986, aggiunto dall'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1988, il rappresentante del Comune nel cui territorio, secondo il progetto in istruttoria, deve essere localizzato il nuovo impianto.

2. Su tutti o su determinati progetti di nuovi impianti o ampliamento degli esistenti in istruttoria presso la Conferenza, la Provincia o altro ente delegato può stabilire altre e diverse modalità di partecipazione, anche con voto consultivo, dei comuni contermini nonché di altri comuni il cui territorio risulti secondo il progetto in tutto o in parte ricompreso nel bacino di utenza del nuovo impianto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 aprile 1990

GUERZONI

90R0631

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35.

**Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38 del 30 aprile 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

a seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione promuove interventi per la qualificazione del sistema delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero ed iniziative volte a garantire agli utenti, specie alle fasce giovanili, le migliori condizioni di sicurezza e di fruibilità.

## TITOLO I

### NORME SULLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.

#### Art. 2.

##### *Programmazione delle strutture*

1. I Piani infraregionali di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, concernente disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale, devono individuare le strutture esistenti aventi rilevanza sovracomunale destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, nonché fornire indicazioni anche di carattere localizzativo per i nuovi impianti.

2. I Comuni, nel Piano regolatore o mediante variante, individuano gli spazi da destinare allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, con particolare riferimento a quelli a forte concorso di pubblico. Si considerano in ogni caso tali le strutture individuate ai sensi del comma 1.

3. Le zone relative, da classificare come zone omogenee D ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, concernente la tutela e l'uso del territorio, sono scelte tenuto conto delle caratteristiche ambientali, dei livelli di accessibilità e della dotazione dei servizi pubblici urbani.

4. Gli standards urbanistici devono essere stabiliti in misura pari al doppio di quelli indicati al quarto comma dell'art. 46 della legge regionale n. 47 del 1978 come sostituito dall'art. 39 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, per gli insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, con possibilità di una diversa distribuzione interna.

5. Specifiche zonizzazioni possono individuare sottozone relative allo sport-spettacolo, parchi di divertimento, teatri, auditori, arene, discoteche, sale da ballo e similari, assegnando livelli diversi di dotazione di standards, ma comunque mai inferiori a quelli indicati al comma 4.

6. I Piani regolatori comunali individuano altresì le aree per le manifestazioni all'aperto, dettandone gli standards d'uso in funzione della localizzazione.

7. Particolari limitazioni possono essere dettate per le infrastrutture ricadenti nelle zone omogenee A o in siti di particolare valore ambientale ovvero gravate da specifiche norme di tutela.

8. I Comuni possono, infine, individuare i perimetri delle zone del silenzio ove per le particolari caratteristiche dei luoghi e delle funzioni nei medesimi esercitate non sono ammesse attività rumorose.

9. Sono comunque incluse in detti perimetri le aree ospedaliere, le aree scolastiche e le zone cimiteriali.

#### Art. 3.

##### *Pianificazione attuativa*

1. Le previsioni dei Piani regolatori comunali relative alle strutture di cui all'art. 2 devono essere attuate a mezzo di piano particolareggiato formato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 47 del 1978, modificata e integrata.

2. Il Piano particolareggiato dovrà in particolare indicare le aree destinate a standards, le aree di protezione, i sistemi di accessibilità, le prestazioni in termini di sicurezza e di tutela degli inquinamenti acustici.

3. In attesa dell'adeguamento dei Piani regolatori comunali alle presenti norme, le strutture di cui all'art. 2 già previste dai Piani regolatori vigenti possono essere attuate solo previo Piano particolareggiato da sottoporre alla regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che li approva nel rispetto delle norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'art. 2 della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Concessione, usabilità e prescrizioni igienico-sanitarie*

1. La concessione edilizia relativa alle strutture, di cui al presente Titolo, stabilisce specifiche prescrizioni, formanti parti integranti di essa, relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità. Qualora la complessità delle misure da attuare lo richieda, il comune può richiedere la stipulazione di apposita convenzione.

2. Il rispetto delle prescrizioni previste al comma 1 è altresì condizione per il rilascio del certificato di usabilità.

3. In particolare, le strutture di cui all'art. 2 dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno. Dovrà essere altresì, contenuta l'intesa dell'emissione sonora alla fonte specie per le strutture di cui al comma 5 dell'art. 2.

La regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà in apposita direttiva i criteri applicativi della presente legge e in particolare quelli relativi alla difesa dell'inquinamento acustico a cui i comuni dovranno attenersi nell'adeguare i rispettivi regolamenti comunali d'igiene, con facoltà, per le autorità sanitarie locali, di adattare tali criteri a determinate situazioni oggettive.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni per le strutture esistenti*

1. Le strutture di cui all'art. 2 già esistenti debbono essere adeguate alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, mediante l'attuazione di misure tecniche che consentono di operare una bonifica dal rumore sia all'interno che all'esterno delle strutture stesse. In esse inoltre deve essere contenuta l'intensità del rumore alla fonte.

Il mancato adeguamento alle presenti disposizioni comporterà la sospensione della licenza d'esercizio.

2. Le concessioni ed autorizzazioni, di qualunque tipo, richieste per il mutamento della destinazione delle strutture da un uso ad un altro sono rilasciate previa verifica delle conformità alla disposizione del comma 1.

### TITOLO II

#### INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE

#### Art. 6.

##### *Consulta e comitato tecnico osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza*

1. Sono istituiti la consulta e il comitato tecnico, osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della regione e degli Enti locali e quale organo tecnico consultivo della regione e degli Enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.

2. La consulta regionale, è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, ed è inoltre composta dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e del comune di Rimini o da un assessore da essi delegato, nonché dal presidente del circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.

3. Il comitato tecnico-Osservatorio è composto da funzionari degli assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti, appositamente incaricato.

Alla nomina dei componenti e del presidente provvede il presidente della giunta regionale.

4. Per la partecipazione alle sedute della consulta e del comitato tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8.

#### Art. 7.

##### *Norme relative alla gestione*

1. I comuni con proprio regolamento stabiliscono i tempi e le modalità di apertura delle strutture di cui alla presente legge, anche in modo differenziato in funzione della tipologia, dell'uso permanente o stagionale, della tipologia d'utenza.

2. I comuni possono, in tal ambito, fissare l'anticipazione dell'orario di apertura delle discoteche, sale da ballo e similari alle ore 22, ove non disposto anteriormente.

#### Art. 8.

##### *Interventi per i servizi di trasporto*

1. La regione promuove l'attivazione da parte degli Enti locali ovvero da parte dei gestori delle discoteche, sale da ballo e similari, in forma singola o associata, o mediante apposita convenzione con gli stessi Enti locali, di servizi speciali di trasporto collettivo in orario notturno.

2. La giunta regionale, previa deliberazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per tali servizi, provvede alla loro erogazione in misura non superiore al 10% del costo di esercizio.

#### Art. 9.

##### *Contributi per la riduzione dell'inquinamento acustico*

1. Gli interventi nelle discoteche, sale da ballo e similari esistenti, su tutto il territorio regionale, e finalizzati:

- a) all'abbattimento dei rischi di danno uditivo per gli utenti;
- b) all'abbattimento dell'inquinamento acustico all'esterno, privilegiando l'uso di barriere arboree in funzione fono-assorbente;
- c) alla suddivisione degli spazi interni anche per attività ricreativo-culturali e per spazi di conversazione; beneficiano di un contributo in conto capitale, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38, concernente, tra l'altro, norme di finanziamento per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, non superiore al 15% dei costi documentati, a condizione che l'importo di spesa complessivo, per dette opere, superi i 50 milioni di lire.

#### Art. 10.

##### *Limiti orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche*

1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 32, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 2 alle 7.

2. La disposizione di cui al comma 1 diventa obbligatoria il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, qualora entro tale data non siano divenuti obbligatori i decreti ministeriali di cui agli articoli 17 e 25 della legge 18 marzo 1988, n. 111, concernente, tra l'altro, norme sulla sicurezza stradale.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11.

##### *Verifica dello stato di attuazione delle norme*

1. Entro 730 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla legge stessa, formulando sulla base di essa le proposte più opportune.

#### Art. 12.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:

- a) per i contributi previsti al precedente art. 9, nell'ambito dei finanziamenti previsti al cap. 25640 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990-1992;
- b) per gli incentivi previsti al precedente art. 8, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato del finanziamento necessario, per l'esercizio 1990, in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio; per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare i finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 aprile 1990

GUERZONI

90R0632

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 36.****Celebrazione del VI centenario dell'Università degli studi di Ferrara.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38 del 30 aprile 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 36, alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42 ed alla legge regionale 10 aprile 1986, n. 9, concorre alla celebrazione del VI centenario dell'Università di Ferrara mediante un programma di interventi.

**Art. 2.**

1. Il programma è finalizzato a favorire:

a) lo sviluppo di strutture utilizzabili per il diritto allo studio universitario, con particolare riferimento alla mobilità studentesca;

b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell'Università di Ferrara o ad essa relativi;

c) la realizzazione di congressi, convegni e seminari di studio organizzati dall'Università di Ferrara in collaborazione con associazioni scientifiche internazionali o con Università e Istituti di cultura superiore stranieri;

d) la pubblicazione da parte dell'Università di Ferrara di lavori scientifici di docenti e ricercatori, anche in collaborazione con studiosi di altre Università, presentati nell'anno accademico 1990/91, scelti da apposite commissioni di esperti, nominate da ogni singola facoltà;

e) l'assegnazione di borse di studio a favore di laureati presso l'Università di Ferrara nell'anno accademico 1990/91.

2. Il programma è approvato dal consiglio regionale.

**Art. 3.**

1. Per la definizione del programma di cui all'art. 2 è costituito il «Comitato regionale per il VI Centenario dell'Università di Ferrara».

2. Il comitato è composto dal presidente della regione Emilia-Romagna che lo presiede, dal rettore dell'Università degli studi di Ferrara, dal sindaco di Ferrara, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara, dal presidente dell'azienda per il diritto allo studio universitario di Ferrara o da un loro delegato, da due rappresentanti del consiglio regionale, da due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio d'amministrazione dell'Università.

**Art. 4.**

1. Mediante convenzione tra regione ed Università di Ferrara vengono individuati, sulla base delle indicazioni del comitato di cui all'art. 3, i beni librari, museografici ed artistici sui quali interviene e le relative modalità di intervento e di pubblica fruizione.

**Art. 5.**

1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 sono istituite quattro borse di studio per ogni facoltà dell'Università di Ferrara, dell'importo di lire 5.000.000 ciascuna, anche a favore di studenti e laureati stranieri.

2. Condizione per concorrere all'assegnazione è aver conseguito il diploma di laurea, con un punteggio non inferiore a 105/110.

3. La composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di selezione saranno fissate da ciascun consiglio di facoltà.

**Art. 6.**

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, secondo il programma approvato dal consiglio regionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese vengono effettuate dal rettore dell'Università quale funzionario delegato ai sensi degli articoli 66 e seguenti dalla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina delle contabilità della regione Emilia-Romagna» e del regolamento n. 50 del 9 dicembre 1978 «Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati».

**Art. 7.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione di finanziamenti previsti dal bilancio per l'esercizio 1989 ai capitoli 70020, 70755, 70760, 73135, della parte spesa o mediante l'utilizzazione delle eventuali integrazioni finanziarie che verranno disposte in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 aprile 1990

GUERZONI

90R0633

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37.****Approvazione dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 39 del 30 aprile 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Campo di applicazione e durata*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1988/1990, riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.

2. Salvo quanto diversamente stabilito in modo esplicito dai singoli articoli per particolari istituti contrattuali, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988.

3. Ai fini della presente legge, con la locuzione «Enti» si intende fare riferimento alla regione Emilia-Romagna, agli enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, ivi compresi gli istituti autonomi per le case popolari.

#### Art. 2.

##### *Rapporti con l'utenza*

1. Allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi, gli enti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. A tal fine gli enti istituiscono apposite strutture organizzative finalizzate alla tutela degli interessi degli utenti.

2. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1989, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo approvato con la presente legge, finalizzata ad assicurare condizioni di massima trasparenza, informazioni a favore degli utenti, nonché la riconoscibilità degli addetti alle strutture organizzative. Sono privilegiati interventi rivolti:

a) alla semplificazione della modulistica e alla riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, anche in applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione;

b) all'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso all'utenza anche nelle ore pomeridiane, iadove gli enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) al collegamento tra amministrazioni e all'unificazione degli adempimenti che agevolino il rapporto con gli utenti;

d) alla creazione ed al miglioramento di strutture di ricezione degli utenti, eliminando le barriere architettoniche ed adottando soluzioni atte a facilitare l'accesso alle informazioni ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) alla formazione professionale del personale addetto alle strutture organizzative di cui al comma 1, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione aziendale, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 2, nonché con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

#### TITOLO II

##### NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

#### Art. 3.

##### *Servizi pubblici essenziali*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per quanto di competenza di ciascun ente, i servizi da considerarsi essenziali per gli enti del comparto sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della pubblica incolumità;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovranno garantirsi, secondo le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni, indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) servizio relativo alle consultazioni referendarie, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni;

b) servizio attinente ai centri zootecnici, limitatamente all'intervento igienico-sanitario o di vitto per gli animali custoditi;

c) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti e alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

d) servizio attinente alla protezione civile, con prestazioni ridotte anche attraverso il personale in reperibilità;

e) servizio di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrografici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

#### Art. 4.

##### *Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali*

1. Ai fini di cui all'art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato a livello regionale, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuati:

a) le qualifiche e le professionalità nell'ambito delle quali sono determinati i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire, senza il ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali;

b) i criteri per la determinazione dei contingenti distinti per qualifiche e professionalità.

2. La quantificazione dei contingenti numerici di cui alla lettera b) del comma 1, è effettuata con accordo aziendale, entro quindici giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1 e comunque prima di ogni altra trattativa decentrata.

3. In conformità agli accordi di cui ai commi 1 e 2 gli enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio, comunicandoli cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero alle Organizzazioni sindacali aziendali ed ai singoli interessati. Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che verrà concessa nel caso sia possibile.

4. Gli accordi decentrati di cui al presente articolo hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge; nelle more della definizione dei suddetti accordi i servizi pubblici essenziali vengono comunque assicurati.

#### TITOLO III

##### NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

#### Art. 5.

##### *Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi*

1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 e dall'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1989, n. 13, resta disciplinato dalle suddette disposizioni fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun ente, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi», che è costituito:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo pari a 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;

c) da una quota del monte salari annuo, relativo a ciascun ente, indicata al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, incrementato di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari, ad esclusione della quota afferente al personale che riveste le qualifiche dirigenziali;

d) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno-festivo. Tale importo viene rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali, per una quota parte relativa a spese generali riguardanti progetti da realizzarsi ad opera degli enti.

3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato da una quota pari al 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni derivanti dal mutamento del numero dei dipendenti, nonché le spese occorrenti per la manutenzione, l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 e al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere riscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle ivi previste.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi*

1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative, individuate con la contrattazione aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria alla erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione aziendale, attivando le risorse necessarie anche ai fini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi programmati. A tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione aziendale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, secondo le indicazioni previste all'art. 8 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30. Inoltre è prevista l'eventuale erogazione di compensi sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, con esclusione di erogazioni generalizzate collegate unicamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni rientra tra le attribuzioni dei dirigenti dei singoli enti, secondo le competenze e le modalità stabilite ai sensi dell'art. 38;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità, collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore, correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. I compensi previsti nel comma 2 non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione aziendale. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi per il medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate entro il termine del 30 giugno 1990, le necessarie modifiche ai bilanci dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo previsto nell'art. 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal comma 4, si applicano le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 per cento nel monte salari.

#### TITOLO IV

#### RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 7.

##### *Esercizio dell'attività sindacale*

1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11.

3. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Ai fini del riconoscimento, gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni sono tenuti a dare formale comunicazione dei nominativi dei dirigenti all'amministrazione da cui dipendono.

#### Art. 8.

##### *Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali*

1. Il trasferimento dei dirigenti sindacali ad una struttura organizzativa ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali non sono assoggettati a rapporti gerarchici quando espletano le funzioni sindacali.

4. Essi conservano agli effetti giuridici ed economici la posizione acquisita e acquisibile in relazione alla qualifica rivestita.

## Art. 9.

*Assemblee del personale*

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, presso locali concordati con l'amministrazione, siti nelle sedi ove prestano servizio o in altra sede, senza oneri per l'ente, nei limiti di 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto da far pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture organizzative.

5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'amministrazione d'intesa con i promotori dell'assemblea.

6. I dipendenti hanno altresì il diritto di riunirsi in locali concordati con l'amministrazione fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità fissate in appositi accordi sindacali aziendali.

## Art. 10.

*Aspettative sindacali*

1. I dipendenti che ricoprono cariche statutarie in seno a confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. La relativa domanda deve essere presentata dalla competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 dell'accordo di comparto.

2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è adottato dall'amministrazione di appartenenza e protrae i propri effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa proposta dalla rispettiva organizzazione o confederazione.

3. Al personale collocato in aspettativa sindacale sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, in relazione alla qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, ad esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

5. Il personale collocato in aspettativa può essere sostituito secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di personale appartenente a qualifica superiore alla VII, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

## Art. 11.

*Permessi sindacali retribuiti*

1. I dirigenti sindacali fruiscono, per espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nei commi 4 e 5, in media non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e in ogni caso 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3.

4. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi sindacali di cui al presente articolo è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.

5. Il monte ore è ripartito entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di contrattazione aziendale secondo le seguenti modalità: una quota pari al 10 per cento del monte orario in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti negli enti e una quota pari al 90 per cento in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale e infine del numero dei dipendenti, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

6. Ai dirigenti sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti non computabili nel contingente complessivo di cui al comma 4. Tali permessi sono concedibili esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali relative ad accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, a convegni nazionali ed a riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e territoriali e a congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Essi sono concedibili anche ai dipendenti eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali.

7. Le diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo dei medesimi, sono comunicate agli enti interessati per gli adempimenti conseguenti.

## Art. 12.

*Informazione*

1. Gli enti promuovono i modi e le forme più opportune affinché l'informazione alle organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, riguardante le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali, si attui in modo costante e tempestivo.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali in ordine agli atti e ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche e la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi e alle organizzazioni di categoria stipulanti gli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi a base informatica, o di modifica di sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi,

si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo gli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. Nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli enti garantiscono, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del dipendente.

7. Al dipendente viene garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dall'art. 19 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

#### Art. 13.

##### *Diritto di affissione*

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, presso appositi spazi che gli enti hanno l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutto il personale, presso ciascuna sede.

#### Art. 14.

##### *Locali per le rappresentanze sindacali*

1. In ciascuna sede con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, in quanto disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle sedi con un numero inferiore ai duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, in quanto disponibile nell'ambito della struttura.

#### Art. 15.

##### *Patronato sindacale*

1. I dipendenti in servizio o in quiescenza hanno facoltà di farsi rappresentare dall'organizzazione sindacale o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed in relazione alla medicina preventiva, ai sensi del D.Lgs. CPS 29 luglio 1947, n. 804.

#### Art. 16.

##### *Referendum*

1. Gli enti devono consentire nei propri locali lo svolgimento di referendum riguardanti materie inerenti l'attività sindacale indetti, tra i dipendenti, dalle organizzazioni sindacali. A tali referendum ha diritto di partecipare il personale interessato, al di fuori dell'orario di servizio.

#### Art. 17.

##### *Contributi sindacali*

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La validità della delega decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle medesime.

4. Gli enti sono tenuti nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati.

#### Art. 18.

##### *Trattenute per scioperi brevi*

1. In relazione agli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono riferite all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque determinate in misura non inferiore ad un'ora.

2. La trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria prevista per il lavoro straordinario, escluse le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati ai fini della determinazione della tariffa predetta, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia.

#### TITOLO V

#### NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

#### Art. 19.

##### *Trattamento di missione*

1. All'art. 5, legge regionale 20 marzo 1989, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«Al personale in missione adibito ad attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e ad opere di intervento svolte dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi, nell'impossibilità di fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, è corrisposta una indennità forfettaria giornaliera pari a L. 20.000, al netto delle ritenute, in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.»

#### Art. 20.

##### *Mobilità*

1. Al personale trasferito ad un'altro ente anche di diverso comparto ed inquadrato nel ruolo del medesimo a seguito dell'espletamento della mobilità volontaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene corrisposta a cura dell'ente di destinazione, a cui sarà rimborsato dallo Stato, un compenso incentivante una tantum, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale: ottava e superiori	L. 3.500.000
qualifica funzionale: settima . . . . .	L. 3.000.000
qualifica funzionale: sesta . . . . .	L. 2.500.000
qualifica funzionale: quinta ed inferiori . . . . .	L. 2.000.000

2. Identico compenso è corrisposto altresì al personale trasferito dalle regioni agli enti locali a seguito delle deleghe di funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, con onere a carico della regione.

## Art. 21.

*Copertura assicurativa*

1. Gli enti sono tenuti a stipulare polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio da svolgersi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze assicurative relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai commi precedenti non possono eccedere quelli previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria per i corrispondenti danni.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e da quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

## Art. 22.

*Diritto allo studio*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, in ragione del 3 per cento del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi efficacia giuridica e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento.

3. Qualora le richieste di permessi previsti al comma 1 superino il 3 per cento delle unità in servizio, essi sono concessi nel seguente ordine:

- a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio;
- b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno del corso di studio;
- c) ai dipendenti che frequentano altri anni, escluso il primo.

4. Per gli studenti universitari e post-universitari la concessione del permesso è subordinata all'avvenuto superamento degli esami degli anni precedenti.

5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione aziendale.

7. I permessi per il conseguimento dei titoli di studio o degli attestati professionali di cui al comma 2 possono essere concessi anche in aggiunta a quelli necessari per le attività formative programmate dall'amministrazione.

8. Per la concessione dei permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

9. Il personale che fruisce dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

10. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutarsi secondo le norme degli ordinamenti degli enti di appartenenza.

## Art. 23.

*Igiene e sicurezza del lavoro*

1. Gli enti, utilizzando le apposite strutture delle Unità sanitarie locali, provvedono alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi ad attività esposte a rischio.

2. In presenza di rischi derivanti dall'utilizzo in via continuativa per l'intera giornata lavorativa di apparecchiature videoterminali, le visite mediche preventive devono essere effettuate a cadenza quadrimestrale. In attesa che gli enti provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale suddetto è adibito a mansioni di diversa natura, nell'ambito della qualifica d'appartenenza, per periodi di 10 minuti non cumulabili in relazione ad ogni ora lavorativa.

3. I competenti organi degli enti, sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità sanitarie locali, attuano le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono comportare rischi per la salute riproduttiva. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza si applicano le disposizioni previste al comma 2, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di mansioni qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

4. Gli enti provvedono inoltre, tramite le Unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, ad effettuare i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione.

5. Con atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa contrattazione aziendale, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai dipendenti che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale appartenente al corpo dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. Il suddetto libretto deve essere altresì istituito nei settori ove si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti.

6. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

7. Le organizzazioni e confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1989, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle norme del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

## Art. 24.

*Tutela dei dipendenti portatori di handicap*

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. Il dipendente, il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli enti, in attuazione della vigente normativa, adottano le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### Art. 25.

##### *Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche*

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la soggezione ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione previste dal progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. Il dipendente il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1, qualora il dipendente medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

#### Art. 26.

##### *Comitati per le pari opportunità*

1. I comitati per le pari opportunità, previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al loro funzionamento.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dal decreto ministeriale 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti.

3. In sede di negoziazione aziendale, anche avendo riguardo alle proposte formulate dai comitati sono concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale, che prendano altresì in considerazione la posizione delle dipendenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

a) all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) alla flessibilità dell'orario di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali. Tali requisiti devono altresì essere valutati ai fini dell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate nell'ambito di progetti, rivolti alla generalità dei dipendenti, per superare l'assegnazione in via permanente a mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di sviluppo professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale prevista dal comma 2 dell'art. 7, della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

5. Rientra nelle competenze dei comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di entrambi i rapporti.

#### TITOLO VI

### CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

#### Art. 27.

##### *Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale*

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 28.

##### *Tempi e procedure della contrattazione decentrata*

1. La contrattazione decentrata resta disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30. Tale disciplina è integrata dai seguenti commi.

2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica, trattanti ai vari livelli di contrattazione decentrata, entro quindici giorni dalla data di esecutività della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riguardare tutti gli istituti contrattuali oggetto della medesima e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione, con provvedimento adottato dall'organo competente, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, sul Bollettino ufficiale della regione, per essere approvati dai singoli enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati sono definite in una unica sessione negoziale; i singoli accordi possono prevedere periodi di efficacia diversi, individuati dalle parti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

#### Art. 29.

##### *Procedure di raffreddamento dei conflitti*

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione della medesima, può essere formulata per iscritto una richiesta di confronto da parte di una delle organizzazioni sindacali di categoria legittimata a partecipare ai vari livelli della contrattazione decentrata.

2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali è fondata. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto, per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi altresì, su formale richiesta di una delle parti che le compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Le fasi successive delle procedure, relative alle delegazioni nazionali, sono disciplinate dall'accordo di comparto.

## TITOLO VII

### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 30.

##### *Ordinamento professionale*

1. L'ordinamento professionale del personale appartenente agli enti è disciplinato per aree di attività articolate in qualifiche funzionali e in profili professionali.

2. Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione aziendale, con atto della giunta regionale per l'ordinamento della amministrazione regionale e con provvedimento dei competenti organi statuari per gli altri enti.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32 dell'accordo di comparto e le tabelle ivi indicate costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. Qualora, a seguito della definizione delle aree di attività, sia necessario rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

5. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità tra i profili professionali ascritti ad una stessa qualifica funzionale, salvo che il profilo professionale o la specifica figura professionale escluda la intercambiabilità, per i contenuti o i titoli professionali, che specificatamente li definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

#### Art. 31.

##### *Figure professionali*

1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 richiamata dall'art. 33 dell'accordo di comparto, esistenti nell'ordinamento della regione e degli enti, sono inquadrate nelle qualifiche funzionali indicate nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. La rilevazione delle figure professionali di cui al comma 1 presenti presso ciascuna amministrazione è effettuata con atto dell'organo statutariamente competente.

3. Qualora nella determinazione dei profili professionali dell'area informatica disposta ai sensi dell'art. 33 dell'accordo di comparto e della tabella n. 3 ivi richiamata, risulti che taluni di essi non corrispondono alla qualifica funzionale di appartenenza secondo la disciplina derivante dagli articoli 26 e 28 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, ma si collochino nella qualifica funzionale superiore, gli enti, secondo le forme e le competenze prescritte dal proprio ordinamento, istituiscono i posti di organico corrispondenti, in relazione alle proprie esigenze funzionali.

4. In sede di prima applicazione, l'accesso ai posti di cui al comma 3 avviene mediante concorso interno, riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.

5. Gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, provvedono alla rideterminazione in riduzione e in aumento delle dotazioni di posti di organico per le singole qualifiche funzionali, rispettivamente di provenienza e di nuovo inquadramento, alle quali si riferiscono le disposizioni del presente articolo.

#### Art. 32.

##### *Livello economico differenziato*

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al quaranta per cento della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche funzionali indicate al comma 1, con le procedure indicate nell'art. 33, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1ª qualifica funzionale 25%

2ª qualifica funzionale 25%

3ª qualifica funzionale 45%

4ª qualifica funzionale 65%

5ª qualifica funzionale 30%

6ª qualifica funzionale 60%

7ª qualifica funzionale 20%

5. Il livello economico differenziato non è attribuito al personale di cui al comma 1 dell'art. 31 e tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

#### Art. 33.

##### *Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato*

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 32 in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 2 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali, e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 32.

## TITOLO VIII

### DIRIGENZA

#### Art. 34.

##### *Efficacia delle norme*

1. Sino all'entrata in vigore della legge organica regionale in tema di dirigenza, tale materia è disciplinata dalla normativa regionale vigente, integrata dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

#### Art. 35.

##### *Orario di servizio dei dirigenti*

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'ente oltre l'orario di servizio per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

## Art. 36.

*Indennità di funzione*

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I massimi organi deliberativi degli enti determinano, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, ivi compresi gli istituti autonomi per le case popolari, adottano i provvedimenti di cui al comma 4 sulla base di direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire la omogeneità dei criteri e della disciplina nella materia; i predetti provvedimenti sono sottoposti al controllo anche di merito da parte dell'organo a ciò preposto.

6. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

7. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino a tale data il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

## Art. 37.

*Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali*

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

## Art. 38.

*Compiti dei dirigenti**nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi*

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli enti, in relazione alla specificità del proprio ordinamento, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti con accordo a livello aziendale, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

## TITOLO IX

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 39.

*Nuovi stipendi*

1. I valori stipendiali annui lordi per il personale dipendente dagli enti fissati dall'art. 38, legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 e relative tabelle A e B, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennità rispettivamente stabilite all'art. 28, tabella A e alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, sono stabiliti, a regime, nel modo seguente:

qualifica I . . . . .	L. 6.081.000
qualifica II . . . . .	L. 7.041.000
qualifica III . . . . .	L. 8.181.000
qualifica IV . . . . .	L. 9.181.000
qualifica V . . . . .	L. 10.521.000
qualifica VI . . . . .	L. 11.631.000
qualifica VII . . . . .	L. 13.631.000
qualifica VIII . . . . .	L. 18.071.000
qualifica I dirigenziale . . . . .	L. 25.211.000
qualifica II dirigenziale . . . . .	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi, derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1, sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I . . . . .	L. 152.000
qualifica II . . . . .	L. 190.000
qualifica III . . . . .	L. 265.000
qualifica IV . . . . .	L. 310.000
qualifica V . . . . .	L. 355.000
qualifica VI . . . . .	L. 386.000
qualifica VII . . . . .	L. 487.000
qualifica VIII . . . . .	L. 592.000
qualifica I dirigenziale . . . . .	L. 609.000
qualifica II dirigenziale . . . . .	L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I . . . . .	L. 715.000
qualifica II . . . . .	L. 894.000
qualifica III . . . . .	L. 1.240.000
qualifica IV . . . . .	L. 1.459.000
qualifica V . . . . .	L. 1.668.000
qualifica VI . . . . .	L. 1.815.000
qualifica VII . . . . .	L. 2.290.000
qualifica VIII . . . . .	L. 2.789.000
qualifica I dirigenziale . . . . .	L. 2.867.000
qualifica II dirigenziale . . . . .	L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I . . . . .	L. 1.200.000
qualifica II . . . . .	L. 1.500.000
qualifica III . . . . .	L. 2.100.000
qualifica IV . . . . .	L. 2.450.000
qualifica V . . . . .	L. 2.800.000
qualifica VI . . . . .	L. 3.050.000
qualifica VII . . . . .	L. 3.850.000
qualifica VIII . . . . .	L. 4.990.000
qualifica I dirigenziale . . . . .	L. 5.130.000
qualifica II dirigenziale . . . . .	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

## Art. 40.

*Retribuzione individuale di anzianità*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a favore del personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I . . . . .	L. 198.000
qualifica II . . . . .	L. 216.000
qualifica III . . . . .	L. 234.000
qualifica IV . . . . .	L. 267.000
qualifica V . . . . .	L. 312.000
qualifica VI . . . . .	L. 330.000
qualifica VII . . . . .	L. 384.000
qualifica VIII . . . . .	L. 518.000
qualifica I dirigenziale . . . . .	L. 672.000
qualifica II dirigenziale . . . . .	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

## Art. 41.

*Trattamento economico accessorio*

1. L'indennità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di L. 400.000 annue lorde, a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. L'indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di lire 500.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990. Tale indennità è corrisposta secondo le modalità previste dalla norma indicata, in via alternativa, per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

3. Al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o di laboratorio per un periodo non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, compete una indennità pari a L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. L'indennità di rischio da radiazioni è attribuita nelle ipotesi, secondo i criteri e nella misura indicati dall'art. 43 dell'accordo nazionale di comparto.

## Art. 42.

*Effetti dei nuovi stipendi*

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare per sospensione dalla qualifica, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali relativi contributi e infine sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 39, al personale con diritto a pensione, cessato dal servizio, nel periodo di vigilanza contrattuale.

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

## Art. 43.

*Disposizioni particolari*

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

2. L'indennità di reperibilità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

## Art. 44.

*Norma transitoria*

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme previste al titolo IV.

2. Nel medesimo termine gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni il numero delle aspettative sindacali concesse, in relazione a ciascuna organizzazione e confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

## Art. 45.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli contenuti al titolo VI della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:  
da 26 a 28 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34;  
18, 23, 25 e 27 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30;  
3 e 6 della legge regionale 13 maggio 1989, n. 13.

3. Restano in vigore, ove non modificate, sostituite o abrogate da successivi provvedimenti legislativi e dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1984, n. 11 ed alla legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

## Art. 46.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1988/1990, fanno carico ai capitoli 00250, 02220, 04080, 04180, 41977 e 75050 del bilancio per l'esercizio 1990 e pluriennale 1990/92.

2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento degli oneri derivanti dal rinnovo dell'accordo di comparto del personale regionale saranno destinati al finanziamento dei nuovi costi contrattuali.

## Art. 47.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 aprile 1990

GUERZONI

96R0634

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38.**

**Modificazione della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nelle unità sanitarie locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 41 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'art. 55 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Il pagamento delle spese è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi a favore dei creditori diretti, fatte salve la cessione o la domiciliazione del credito da parte del creditore nelle forme stabilite dalla legislazione vigente.»

2. L'art. 56 della legge regionale 22/80 è sostituito dal seguente:

**«Art. 56.**

*Riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento*

1. Scaduti i termini contrattualmente stabiliti per il pagamento delle forniture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.

2. Fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, determinata con le modalità di cui all'art. 51 sono dovuti gli interessi legali maturati alla data di emissione del mandato.

3. A decorrere dal 180° giorno dalla data di cui al comma 2, fino alla data di emissione del mandato, sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

4. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora complessivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

5. Alla liquidazione degli interessi si provvede su presentazione di fattura da parte del fornitore o del soggetto cui il credito sia stato eventualmente trasferito con le forme previste dal primo comma dell'art. 55.

6. I creditori titolari di rapporto convenzionale regolamentato da specifica normativa di legge ovvero da accordi nazionali e regionali per la fissazione di rette e tariffe corrispondenti a prestazioni di carattere sanitario, hanno diritto al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento da fissare e corrispondere con le modalità previste in apposite intese stipulate regionalmente con le associazioni di categoria interessate ed entro i limiti del tasso annualmente accertato di cui al comma 3 del presente articolo.»

3. All'art. 59 della legge regionale 22/80 è aggiunto il seguente comma:

«Il funzionario delegato può ordinare il pagamento di spese a mezzo "ordinativi di pagamento" previsto dal regolamento 9 dicembre 1978, n. 50, anche in deroga alle condizioni previste dall'art. 6 del citato regolamento, purché autorizzato da specifico atto motivato del comitato di gestione. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sull'istituto o istituti tesorieri.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 1990

GUERZONI

90R0635

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 39.**

**Integrazioni alle leggi regionali 4 aprile 1973, n. 20 e 13 agosto 1973, n. 29, per il loro adeguamento alla normativa comunitaria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 41 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Integrazione alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1973 viene inserito il seguente articolo:

**«Art. 12.**

Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.»

**Art. 2.**

*Integrazione alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 29 del 1973 viene aggiunto il seguente articolo:

**«Art. 18.**

Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 1990

GUERZONI

90R0636

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40.**

**Modifica del termine di rientro di cui all'art. 2, comma sesto, della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 41 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62, è sostituito come di seguito:

«In corrispondenza della riscossione è assunto dallo stesso comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla regione Emilia-Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente

all'avvenuta alienazione e comunque entro l'ottavo anno dalla data di riscossione delle somme erogate dalla regione Emilia-Romagna. Tale obbligo è assunto sul capitolo di spesa "Restituzione del patrimonio sanitario" da iscriversi nel titolo III, categoria 2a - "altri rimborsi di prestiti" del bilancio comunale."

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano beneficiato delle anticipazioni per la trasformazione del patrimonio sanitario, assumendo impegno di restituzione dell'anticipazione medesima entro il terzo anno dalla data di riscossione, possono adempiere l'obbligo entro i termini indicati all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 1990

GUERZONI

90R0637

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.**

**Modifica della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13: istituzione del «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 41 del 9 maggio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13, è così modificato:

«1. La Regione è autorizzata ad istituire, d'intesa con le province di Bologna e Ravenna ed i comuni di Imola, Brisighella e Faenza, il «Centro residenziale Ca' Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 1990

GUERZONI

90R0638

**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 57.**

**Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 47 del 14 maggio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO  
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Obiettivi*

1. La Regione, in aderenza al disposto degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977 n. 517, promuove, sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psicopedagogico.

2. Il servizio socio-psico-pedagogico è finalizzato alla prevenzione e al superamento delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso:

a) interventi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

b) interventi volti a creare iniziative per l'organizzazione integrata dei servizi scolastici attraverso l'attività specializzata di operatori professionali qualificati;

c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche più deboli ed emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attività di sensibilizzazione da parte degli operatori.

Art. 2.

*Funzioni e competenze della Regione*

1. La Regione nell'ambito del servizio socio-psicopedagogico, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di competenza dei Comuni singoli o associati al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla programmazione degli interventi del settore.

Art. 3.

*Funzioni e competenze dei Comuni*

1. Le funzioni per le gestioni del servizio socio-psicopedagogico sono esercitate nell'ambito del territorio di competenza, dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

2. Gli enti preposti, nei rispettivi ambiti territoriali provvedono:

a) all'organizzazione delle iniziative e delle attività del servizio socio-psico-pedagogico volto a favorire l'inserimento scolastico;

b) alla istituzione di un sistema informativo per le fasce di utenza a rischio;

c) alla organizzazione di équipe socio-psico-pedagogia da impegnare nella gestione delle attività del servizio.

## Art. 4.

*Organizzazione delle strutture operative*

1. Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipiche composte dalle seguenti figure professionali:

- Assistente sociale;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Sociologo;
- Tecnici della riabilitazione.

## Art. 5.

1. Gli operatori della équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1° gennaio 1989-31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0518

**REGIONE SARDEGNA**

**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1990, n. 13.**

**Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 22 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Progetto Tesam*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie al completamento del sistema di interpretazione delle immagini telesatellitari e le immagini telesatellitari relative al territorio isolano.

## Art. 2.

*Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previste dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

2. Il costo della progettazione dovrà essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all'atto del finanziamento dell'opera.

## Art. 3.

*Sistema del catasto dei rifiuti*

1. L'amministrazione regionale, per il funzionamento del catasto dei rifiuti, è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie, nonché a stipulare convenzioni con enti, società e singoli operatori particolarmente qualificati nel campo dell'informatica.

## Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44*

1. All'articolo 109 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) sono aggiunti i seguenti commi:

«Per i collaudi di cui al comma precedente l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è altresì autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti estranei all'amministrazione regionale, qualificati nel settore dell'economia forestale e montana, che siano iscritti negli appositi albi professionali.

Le spese per l'espletamento dei collaudi di cui ai precedenti commi graveranno sul capitolo 05031 del bilancio regionale per il 1990 e nei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni seguenti».

## Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31*

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (norme per l'istituzione e la gestione dei parchi) è così modificato:

«La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui al successivo articolo 8, provvede all'acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, di superfici ricomprese al di fuori dell'allegato A».

## Art. 6.

*Interventi per gli stagni di Santa Giusta e S'Ena Arrubia*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum*, per un importo complessivo di due miliardi, alle cooperative di pesca «S. Giusta» con sede a S. Giusta e «S. Andrea» con sede a Marrubiu, concessionarie dell'esercizio di pesca rispettivamente negli stagni di S. Giusta e S'Ena Arrubia, che hanno subito danni per la moria totale del prodotto in allevamento in conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione verificatisi in detti compendi nel periodo luglio-agosto 1989.

2. L'ammontare del contributo fino ad un massimo di 12.000.000 annui per socio, è determinato forfettariamente per due annualità dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto al successivo comma, a favore della cooperativa, sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all'epoca dell'evento. Il contributo per il primo anno è disposto in un'unica soluzione.

3. Qualora la ripresa della capacità produttiva dei compendi, accertata dall'Amministrazione regionale alla fine del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, superi il 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo dei contributi da erogare, riferito separatamente a ciascuna cooperativa, l'importo del contributo può essere proporzionalmente ridotto sino alla concorrenza della quota capitaria, forfettariamente attribuita a ciascun socio.

4. Per l'ottenimento del contributo le cooperative di cui al primo comma sono tenute a presentare apposita istanza all'Amministrazione regionale corredata dai sottoindicati documenti:

certificato di vigenza riferito al periodo in cui si è verificato il danno;

certificato d'iscrizione sul registro prefettizio;

elenco dei soci quale risultante dai libri sociali e comprovato dalla domanda di iscrizione negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

5. Oltreché alla manutenzione ordinaria del compendio, delle strutture e delle attrezzature di pesca, i soci delle cooperative sono tenuti, altresì, alla partecipazione a corsi di assistenza tecnica e di gestione dell'attività di pesca e dell'ambiente lagunare che saranno promossi dall'Amministrazione regionale anche in relazione a quanto disposto al successivo comma.

6. Al fine di attivare il sistematico controllo delle condizioni generali dei compendi dell'Oristanese, che consenta di predisporre gli opportuni interventi per evitare o limitare i danni da crisi anossiche, è autorizzata la spesa di L. 700.000.000.

7. Lo stanziamento di cui al precedente comma è finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici, al controllo, interpolazione e valutazione dei dati acquisiti nonché alla gestione degli impianti secondo i progetti specifici predisposti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione di Università, Centri di ricerca, esperti singoli o associati.

#### Art. 7.

##### *Contributi straordinari per i molluschicoltori ed arsellatori.*

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività nel settore della molluschicoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai molluschicoltori singoli o associati in cooperative, consorzi e società operanti nel Golfo di Olbia, interessati da fenomeni di moria del prodotto nell'estate 1989 contributi una tantum per un importo complessivo di L. 2.000.000.000.

2. I contributi sono concessi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi di cui al precedente articolo dovranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

miglioramento degli impianti di molluschicoltura e acquisto di novellame;

miglioramento degli impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti della molluschicoltura;

la sostituzione e ammodernamento delle imbarcazioni adibite all'attività di molluschicoltura.

#### Art. 8.

##### *Durata dei finanziamenti del credito di esercizio peschereccio*

1. I finanziamenti per prestiti di esercizio di cui al nono e decimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre, di cui uno di preammortamento, ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa erogazione.

2. I contributi di cui all'articolo 104, primo e dodicesimo comma, nonché quelli erogati ai sensi della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, che attengano a realizzazioni di lavori ad esecuzione differita nel tempo, sono liquidabili nella misura del settanta per cento del contributo accordato, a stati di avanzamento dei lavori, ed il restante trenta per cento al collaudo delle opere stesse.

#### Art. 9.

##### *Riduzione dei contributi*

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1953, come modificato ed integrato dall'articolo 104 della legge regionale n. 11 del 1988, e specificatamente per le iniziative previste dal dodicesimo comma di detto articolo, riferite ad imbarcazioni al di sotto di dieci tonnellate di stazza lorda, è ridotto al venticinque per cento, nel caso la licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi consentiti.

2. Per i pescatori singoli, le cooperative e i consorzi di cooperative che operino la cancellazione del sistema di pesca a strascico tra gli strumenti previsti dalla licenza di pesca, l'ammontare del contributo è fissato al sessanta per cento della spesa ammissibile per i pescatori singoli ed al settantacinque per cento per le cooperative e consorzi di cooperative.

#### Art. 10.

##### *Inalienabilità delle imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti ammessi ai benefici*

1. Le imbarcazioni, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2, 18 maggio 1977, n. 19 e all'articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la durata di anni cinque, non possono essere venduti o comunque alienati, né possono essere destinati ad utilizzazioni diverse da quelle per cui sono stati realizzati, fatti salvi casi eccezionali, previa autorizzazione rilasciata con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su parere del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14.

2. L'Amministrazione regionale può disporre in qualunque momento controlli, verifiche ed ispezioni presso i soggetti beneficiari delle provvidenze, i quali sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni e a fornire ogni informazione richiesta.

3. L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio concesso, da adottarsi con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

#### Art. 11.

##### *Attività di protezione civile*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratto a termine di diritto privato personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di produzione civile legati alla prevenzione, previsione, emergenza, soccorso e ripristino.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con tecnici ed esperti singoli o associati per l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente.

#### Art. 12.

##### *Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41*

1. L'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, è sostituito da seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzando o trasformando, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all'articolo 2, un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione in lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

2. Sono ammesse al contributo anche le imprese di cui al precedente comma che operino trattamenti parziali purché i rifiuti trattati trovino impiego, con la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati, in imprese industriali o artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna.

3. Le imprese che operano i trattamenti parziali sui rifiuti, devono dimostrare di avere ceduto ad imprese industriali od artigiane, aventi sede ed impianti in Sardegna, i rifiuti trattati per la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati.

4. Nel caso di richiesta di contributo da parte di più imprese che trattino o trasformino il medesimo rifiuto, viene data preferenza nella concessione del contributo a quella che effettua anche la trasformazione del rifiuto stesso, con i propri impianti in Sardegna, in prodotti finiti o semilavorati.

5. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell'industria e del turismo, artigianato e commercio fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all'articolo 2.

6. Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell'industria e del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto in ratei semestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità, i fornitori, ed il costo dei rifiuti acquistati, nonché la quantità, gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.

7. La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica, concernente l'illustrazione delle caratteristiche dei cicli di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, tale da attestare la conformità dei trattamenti con la normativa vigente in materia, nonché con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

8. Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo».

#### Art. 13.

##### *Copertura finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 7.800.000.000 per l'anno 1990 ed in L. 900.000.000 per gli anni successivi (artt. 3, 5 e 11 della presente legge).

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

*(Omissis).*

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e, quanto agli oneri gravanti sui capitoli 05013/09, 05111/18 e 05021 sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 maggio 1990

FLORIS

90R0594

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 48.

**Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### *Articolo unico*

1. Per il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica negli anni antecedenti al 1989 nelle aree protette istituite dalla Regione Piemonte ai sensi delle vigenti leggi in materia di Parchi e Riserve naturali, la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare il capitolo 8210 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990 ed i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

2. Il risarcimento dei danni è ammesso esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di accertamento e la Provincia competente per territorio li abbia riconosciuti risarcibili a seguito di valutazione istruttoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0587

### LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 49.

**Istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Confini del Parco naturale*

1. È istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alpe Devero.

## Art. 2.

*Confini del Parco naturale*

1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Devero, incidente sui Comuni di Baceno e di Crodo, sono individuali nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Devero».

3. Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e leggibilità.

## Art. 3.

*Finalità*

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Devero sono le seguenti:

- a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco;
- b) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, scientifici e ricreativi;
- c) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
- d) promuovere e valorizzare le attività agricole e forestali;
- e) promuovere attività di studio e ricerca, didattiche scientifiche;
- f) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico.

## Art. 4.

*Durata della destinazione*

1. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio di cui al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

## Art. 5.

*Gestione*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia che assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia è integrato da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Baceno, da due rappresentanti del Comune di Crodo e da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Antigorio e Formazza.

## Art. 6.

*Personale*

1. L'organico dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia è integrato da n. 4 dipendenti di 5ª qualifica funzionale.

## Art. 7.

*Controllo*

1. Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli Organi dell'Ente di gestione, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

## Art. 8.

*Norme di salvaguardia*

1. Sul territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: è consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti opere e costruzioni approvate dal Consiglio Direttivo ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell'attività agricola e forestale e per la manutenzione dell'area;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;
- g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'art. 3;
- h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
- i) effettuare interventi di modificazione e demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo art. 11.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni: fino all'approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

4. Sino all'approvazione del Piano dell'area di cui al successivo art. 11 la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

## Art. 9.

*Sanzioni*

1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) dell'art. 8, comma 1., comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000, ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b) del precedente art. 8, comma 1., si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) dell'art. 8, comma 1., comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. g) e i) dell'art. 8, comma 1., comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 3. dell'art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni alla norma di cui al comma 4. dell'art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

#### Art. 10.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'area oggetto della presente legge è affidata:

a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al precedente art. 5;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

#### Art. 11.

##### *Piano dell'area*

1. La Giunta Regionale predispone un Piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale ed avente effetto di Piano ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

2. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano dell'area: il Piano dell'area è trasmesso ai Comuni di Baceno e di Crodo, alla Comunità Montana Valli Antigorio e Formazza e alla Provincia di Novara e la Giunta Regionale ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

5. Le indicazioni contenute nel Piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

#### Art. 12.

##### *Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione*

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alpe Devero di cui al precedente art. 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

#### Art. 13.

##### *Finanziamenti per la gestione*

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Devero si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. La denominazione del capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 è conseguentemente così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero».

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 14.

##### *Entrate*

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 12 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

#### Art. 15.

##### *Norme transitorie*

1. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Baceno e di Crodo e dal Consiglio della Comunità Montana Valli Antigorio e Formazza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 24 aprile 1990

BELTRAMI

*Omissis).*

99R0588

### LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 50.

#### Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 1990)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione della Zona di salvaguardia*

1. Ai confini del Parco naturale dell'Alpe Devero è istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale.

#### Art. 2.

##### *Confini della Zona di salvaguardia*

1. I confini della Zona di salvaguardia di cui al precedente art. 1, incidenti sui Comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Zona di salvaguardia sono puntualmente specificati dal Piano Paesistico di cui al successivo art. 8 e debbono essere riportati nel Piano Regolatore Generale dei Comuni di Baceno e di Crodo.

#### Art. 3.

##### *Finalità*

1. Le finalità dell'istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:

a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio del Parco naturale con il territorio non soggetto a tutela;

- b) salvaguardare il contesto ambientale e naturale dei luoghi;  
 c) programmare interventi di utilizzo ricettivo e di fruizione compatibili con il contesto ambientale e naturale;  
 d) programmare interventi di utilizzo del territorio in considerazione delle esigenze economiche e di sviluppo, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

**Art. 4.***Gestione*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate direttamente dai Comuni di Baceno e di Crodo in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Paesistico di cui all'art. 8.

**Art. 5.***Norme di salvaguardia*

1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: è consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti opere e costruzioni approvate dai Comuni di Baceno e di Crodo.

2. Fino all'approvazione del Piano Paesistico di cui al successivo art. 8 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto area appartenente alla categoria di aree protette a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della Zona di salvaguardia devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano Paesistico di cui al successivo art. 8.

4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni: fino all'approvazione del piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 14 della legge medesima.

**Art. 6.***Sanzioni*

1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1. dell'art. 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

2. Le violazioni alla norma di cui al comma 2. dell'art. 5 comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

3. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 4. dell'art. 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

4. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1. e 3. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

**Art. 7.***Vigilanza*

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

**Art. 8.***Piano Paesistico*

1. La Giunta Regionale predispone, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano Paesistico della Zona di salvaguardia, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale medesima.

2. Le indicazioni contenute nel Piano Paesistico e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

**Art. 9.***Entrate*

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 6 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 24 aprile 1990

BELTRAMI

*Omissis*).

90R0589

**LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 51.****Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Istituzione della Riserva naturale speciale*

1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

**Art. 2.***Confini*

1. I confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, incidente sul Comune di Verbania, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

2. Con la redazione del Piano naturalistico di cui al successivo art. 6, comma 2., possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.

3. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Fondo Toce».

4. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

### Art. 3. Finalità

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce sono specificate secondo quanto segue:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali e ambientali dell'area, con particolare riferimento alle zone umide ed agli ecosistemi che le caratterizzano;

b) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici e ricreativi;

c) consentire il normale svolgimento delle attività agricole e selvicolturali che si svolgono nell'area sottoposta a tutela.

### Art. 4. Durata della destinazione

1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

### Art. 5. Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente che gestisce il Parco naturale dei Laghi di Mercurago.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1. è integrato con un rappresentante del Comune di Verbania.

3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce con lo stanziamento di cui al capitolo 8060 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

4. La denominazione del capitolo 8060 del bilancio di previsione per l'anno 1990 è conseguentemente così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dei Laghi di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce».

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 6. Norme generali di salvaguardia

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;  
b) esercitare l'attività venatoria;  
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole presenti sul territorio o della fruibilità della Riserva;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Gli edifici e le strutture relativi ad attività produttive e turistiche esistenti possono essere oggetto di adeguamenti funzionali e di opportune riconversioni d'uso, previa autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.

3. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale n. 57/79 e successive modificazioni.

### Art. 7. Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), primo comma, dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b), primo comma, dell'art. 6 della presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d) e f), primo comma, del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. e) e g), primo comma, dell'art. 6 della presente legge comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

5. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 4° e 6° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

### Art. 8. Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale, previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, integrato da n. 2 guardiaparco, da inserirsi nella 5° qualifica dell'organico dell'Ente.

### Art. 9. Vigilanza

1. La vigilanza della Riserva naturale speciale del Fondo Toce è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

### Art. 10. Entrate

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 7 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

## Art. 11.

*Norme transitorie*

1. Il rappresentante di nomina del Comune di Verbania di cui al comma 2 dell'art. 5 è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 24 aprile 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0590

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1990, n. 2265.**

**Regolamento concernente: «Norme e principi di attuazione della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 1990)

(Omissis).

## Art. 1.

*Criteri generali interpretativi*

1. Nell'attuazione delle norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, la Giunta Regionale ed il Presidente e/o l'Assessore delegato si atterranno, come momenti di riferimento in sede applicativa, ai principi organizzativi di cui ai commi seguenti.

2. Il principio della incompatibilità della funzionale regionale con l'esercizio di attività professionali, commerciali e industriali — fatte salve le eccezioni di legge, da interpretarsi in senso restrittivo — dovrà costituire il criterio interpretativo generale, cui adeguare in ogni caso l'applicazione della legge.

3. Ricadendo nei casi di deroghe al divieto di cui sopra, previste dalle leggi, sono da evitare situazioni di conflitto di interessi (sia in atto che potenziali) con l'Amministrazione Regionale o con gli altri Enti di cui all'art. 1, comma terzo, della legge.

4. Le collaborazioni dei dipendenti regionali, autorizzate a favore di Enti pubblici o di interesse pubblico, saranno disposte secondo rigidi criteri di professionalità e di rotazione.

## Art. 2.

*Criteri particolari*

1. Nella individuazione delle designazioni da effettuare, ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla legge regionale 10/1989, la Giunta Regionale ed il Presidente o l'Assessore delegato dovranno tenere conto prioritariamente della professionalità richiesta ed accertata.

2. Si darà precedenza, a parità di altre condizioni, a coloro che non abbiano avuto altre analoghe designazioni, nel rispetto dei limiti e criteri di turnazione che annualmente sono fissati dalla Giunta.

3. Ove non ostino altre ragioni, verrà altresì tenuto conto della vicinanza del posto di lavoro del dipendente con il luogo di svolgimento della collaborazione.

## Art. 3.

*Divieto di interferenze*

1. Non potranno comunque essere autorizzate collaborazioni per i casi di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 3 della legge, quando il funzionario regionale abbia titolo, in relazione ai compiti di istituto ed alle funzioni assegnategli, ad intervenire nell'iter procedurale del provvedimento per la cui formazione è richiesta la sua collaborazione.

## Art. 4.

*Limiti massimi di collaborazioni esterne*

1. Ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di collaborazioni di cui all'art. 3 — lett. a), b), c) e d), della legge — il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente.

2. Entro i mesi di marzo e settembre di ciascun anno viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l'elenco degli incarichi, suddivisi nelle varie categorie, attribuiti nel corso dell'anno precedente, insieme ad una succinta relazione sulla gestione della legge.

## Art. 5.

*Elenchi delle disponibilità*

1. Presso la Presidenza della Giunta Regionale sono organizzati e costantemente aggiornati gli elenchi dei dipendenti regionali che abbiano manifestato la loro disponibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione esterna di cui alla legge regionale n. 10/1989.

2. Gli elenchi sono articolati nelle categorie di collaborazione quali precisate dalle lett. a), b), c) e d), dell'art. 3 della legge.

## Art. 6.

*Comunicazione dei compensi*

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 4°, della legge, la Regione, nel provvedimento autorizzativo della collaborazione esterna, richiamerà l'Ente destinatario all'obbligo di fare notizia ai competenti Servizi del Personale dell'Amministrazione Regionale delle somme erogate a titolo di compenso, indennità e rimborsi spese per la collaborazione resa.

(Omissis).

90R0591

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1990, n. 2886.**

**Integrazioni alla tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca annessa al regolamento approvato dal consiglio regionale con delibera n. 770-17025 del 31 ottobre 1984.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

## Art. 1.

Dopo la lettera B) del punto 2) Attrezzi ad inganno, della tabella delle reti ed attrezzi relativa al lago di Viverone è aggiunta la seguente lett. C):

«C) Realone per scardola  
circonferenza della rete mt. 50. Diametro mt. 12. Altezza massima della rete mt. 20. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 30. L'uso della rete è consentito dal 1° marzo al 30 aprile».

## Art. 2.

Dopo la lettera C) del punto 3) Vari, della tabella delle reti e attrezzi relativa al lago di Morgozzo - lago d'Orta è aggiunta la seguente lett. D):

«D) Tirlindana  
L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio».

(Omissis).

90R0592

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci.
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermi Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 26/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA JA  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Romale Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cairi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galumberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Cailligrade, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria FARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalle, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliers, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELLI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . . . .	L. 296.000
- semestrale . . . . .	L. 160.000
<b>Tipo P</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . . . .	L. 52.000
- semestrale . . . . .	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . . . .	L. 166.000
- semestrale . . . . .	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . . . .	L. 52.000
- semestrale . . . . .	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale . . . . .	L. 166.000
- semestrale . . . . .	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale . . . . .	L. 556.000
- semestrale . . . . .	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> . . . . .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.**



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 9 0 0 4 0 0 0 \*

**L. 4.000**